

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 17
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 20 giugno 1946

16 pagg. - L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

La Costituzione dell'Argentina

★ ★

La scuola nell'U.R.S.S.

★ ★

**La legge elettorale
per la Costituente cecoslovacca**

★ ★

GEOGRAFIA DEL REFERENDUM ★ NUOVA
LEGISLAZIONE DEL LAVORO IN POLONIA
RASSEGNA DEI LIBRI ★ RASSEGNA DELLA
STAMPA ITALIANA ED ESTERA

NOTIZIARIO

Composizione e Presidente della Costituente francese Bidault Capo del Governo

È stato comunicato ufficialmente che la nuova Assemblée Costituente francese avrà la seguente composizione:

Movimento repubblicano popolare (M. R. P.) 164 mandati, comunisti 144, socialisti 128; Movimento della Resistenza (legato ai comunisti) 5; Unione repubblicana di sinistra ed altri partiti di sinistra 47; Partito Repubblicano della Libertà ed altri partiti di destra 69; nazionalisti algerini 11; altri partiti coloniali 3.

Mancano ancora i risultati di 5 seggi coloniali e di altri 10 per i quali le elezioni dovranno essere ripetute.

Nella seduta del 15 giugno la nuova Costituente francese ha eletto a suo Presidente *Vincent Auriol* con 466 voti contro 28. Auriol aveva presieduto la precedente legislatura ed era attualmente il solo candidato alla carica. I deputati hanno quindi proceduto alla nomina dei vice-presidenti. Sono stati eletti *Henry Teitgen* (M. R. P.) 407 voti; *Duclos* (comunista) 428; *Bouzon* (M. R. P.) 441; *M. me Braun* (comunista) 407; *Laniel* (P. R. L.) 414; *Yvon Delbos* (radicalsociaista) 471.

Nella seduta del 19 *Georges Bidault*, leader dell'M. R. P., è stato eletto Capo del Governo Provvisorio, con 384 voti su 545 (i comunisti si sono astenuti); Bidault era unico candidato.

I partiti socialista, radicale e repubblicano della libertà hanno votato per Bidault, ma nessuno di essi ha preso impegno di partecipare al nuovo governo.

Libertà d'associazione ed elezioni in Turchia

La Grande Assemblée Nazionale turca ha votato il 6 giugno una legge che autorizza la formazione di associazioni e di partiti basati sulle classi sociali. Di conseguenza, i sindacati ed i partiti marxisti potranno avere un'esistenza legale. I raggruppamenti basati sulla razza, sulla religione o su particolarità regionali restano vietati. Questo divieto mira soprattutto a contrastare i particolarismi armeni, curdi ed arabi.

Una mozione dell'opposizione che chiedeva l'abrogazione dell'articolo che permette alla polizia di assistere alle riunioni dei partiti è stata rinviata ad apposita commissione.

L'Assemblée ha approvato inoltre, dopo un vivace dibattito, una legge secondo la quale viene introdotto in Turchia in sostituzione delle elezioni di doppio grado (sistema in vigore dal 1876) il voto segreto, generale e diretto e ha deciso che le elezioni generali si svolgano il 21 luglio.

Saranno queste, quindi, le prime elezioni libere dopo l'istituzione della Repubblica ed altresì quelle nelle quali per la prima volta i partiti dell'opposizione prenderanno parte alle elezioni.

L'Assemblée comprenderà 435 membri e si riunirà il 1° agosto.

Il programma governativo di Peron

Il 4 giugno, all'atto di assumere la carica di Presidente della Repubblica Argentina, il colonnello Peron, ha esposto il suo programma di governo dinanzi al Parlamento. In politica inter-

na, egli si propone di realizzare misure di giustizia sociale e il ristabilimento dell'indipendenza economica; in politica estera, l'adempimento degli obblighi internazionali, difendendo nello stesso tempo la sovranità dell'Argentina.

Per quel che riguarda il campo economico, Peron ha dichiarato che il Governo ha intenzione di proteggere l'industria e curare e sfruttare le ricchezze nazionali in modo che l'economia argentina sia meno dipendente dalle importazioni; di porre sotto il controllo statale i servizi pubblici e in particolare i mezzi di trasporto. Inoltre egli ha delineato la necessità di una riforma agraria onde poter dare la terra ai meno abbienti ed aumentare il numero dei proprietari terrieri. Ha altresì enunciato la necessità di un rinnovamento dei procedimenti giudiziari: la giustizia dovrà essere dinamica ed economica. Ma in tutti i campi si procederà lentamente e con riflessione, senza alcuna precipitazione. Il Congresso argentino deciderà in ultima istanza quali obblighi internazionali siano contrari alla Costituzione argentina e in quali casi si dimostrerà necessario un cambiamento della Costituzione.

Uno dei primi compiti del nuovo Presidente è stata la nomina dei nuovi ministri. Il nuovo Gabinetto si compone in maggioranza di persone giovani (dai 30 ai 45 anni circa). Ad eccezione del Ministro degli Interni, il *laburista Borlenghi*, e del Ministro degli Esteri *Bramuglia*, i ministri non sono degli uomini politici di partito, ma, più che altro, dei tecnici.

Gli altri ministri sono: Finanze: *Cereijo*; Giustizia ed Istruzione: *Gache Piran*; Guerra: generale *Molina*; Marina: capitano *Anadon*; Agricoltura: *Picazo Etordy*; Lavori pubblici: generale *Pistarini*.

Estensione del diritto di voto in Portogallo

Il diritto di voto nelle elezioni per il Presidente della Repubblica e per il Presidente dell'Assemblée Nazionale è stato esteso a tutte « le donne sposate che sanno leggere e scrivere e che pagano un'imposta di 200 scudi o più per anno ».

Un Governo provvisorio in India

Il Vicerè Lord Wawell e la delegazione ministeriale britannica in India hanno pubblicato oggi una dichiarazione in merito ai negoziati in corso per la formazione di un Governo provvisorio formato esclusivamente da indiani. Dopo aver apprezzato gli sforzi dei maggiori partiti e cioè quello del Congresso indù e quello della Lega mussulmana, la dichiarazione osserva che a nulla serve il prolungarsi dei negoziati poiché nessun accordo tra i due partiti si è potuto raggiungere e annuncia la decisione del Governo britannico di formare senz'altro il Governo provvisorio. La dichiarazione precisa che qualora un accordo non interverrà al più presto, il Governo provvisorio sarà formato anche senza la partecipazione dei partiti che non vorranno entrarvi, con elementi rappresentanti ogni corrente e classe del paese.

Come è noto la Delegazione britan-

Lunedì 24 giugno si insedierà l'Assemblée Costituente.

Questo Bollettino cesserà le sue pubblicazioni, con un numero speciale che uscirà lo stesso giorno.

Comunichiamo altresì che insieme con questo fascicolo esce un Supplemento economico, di 16 pagine (L. 8), del quale ecco il sommario:

Attività della Commissione Economica.

Nazionalizzazione e socializzazione.

Documenti sui consigli di gestione (accordi F.I.A.T., Regiane, S.T.I.P.E.L.).

Testo delle leggi di riforma agraria in Cecoslovacchia, in Jugoslavia e in Polonia.

nica in India aveva proposto la formazione di un governo provvisorio composto di 14 membri di cui 5 del Partito del Congresso, 5 della Lega mussulmana e 4 degli altri partiti. Tale governo sarebbe rimasto in carica durante il periodo transitorio, precedente il nuovo Statuto dell'India.

Risoluzione della crisi governativa in Olanda

La crisi governativa in Olanda aperta tre settimane fa in seguito alle elezioni è stata virtualmente risolta con l'incarico dato al signor *Peel*, esponente della corrente progressista in seno al Partito Cattolico, di formare il nuovo Governo. Il gruppo parlamentare del Partito del Lavoro si è pronunciato in favore alla partecipazione del Governo capeggiata dal leader cattolico, e si ritiene che tale decisione sarà approvata dalla direzione del Partito.

Un referendum in Polonia

Il 30 giugno prossimo sarà tenuto in Polonia un referendum nazionale che darà al popolo polacco la possibilità di esprimere le sue opinioni su alcuni dei provvedimenti più importanti attuati dal regime provvisorio. Le domande più notevoli che saranno poste dal referendum sono le seguenti:

« Volete un Parlamento con una e due Camere? ».

« Approvate la nazionalizzazione delle industrie e le riforme agrarie? ».

« Approvate lo stabilimento delle frontiere occidentali della Polonia lungo il mare Baltico, l'Oder e il Neisse? ».

Il Primo Ministro *Osobka-Msrawski* ha dichiarato di ritenere che la prima delle suddette domande sia la più importante, in quanto è opportuno conoscere quale sistema di governo il popolo preferisce prima che abbiano luogo le elezioni generali nel prossimo autunno. Per quanto riguarda il referendum e le elezioni generali, il Primo Ministro ha dichiarato che la Polonia non desidera l'intervento di osservatori stranieri, in quanto è perfettamente in grado di curare da sé i suoi affari interni.

La Costituzione dell'Argentina

La costituzione sanzionata il 1° maggio 1853 dal Congresso generale costituente, pose fine a un lungo periodo di lotte che aveva dilaniato per più di quarant'anni la compagine nazionale argentina. Lo Stato, sorto per effetto della disgregazione dell'impero coloniale spagnolo con la rivoluzione del 25 maggio 1810, nell'infuriare della lotta tra Buenos Ayres, che tendeva al predominio su tutta la Nazione, e le provincie, che volevano l'autonomia, ossia tra il principio autoritario centralista e quello anarchico federalista, non aveva potuto darsi un solido assetto costituzionale ed era stato retto, durante questo periodo, solamente da un governo di fatto.

I precedenti costituzionali alla carta del 1853 hanno quindi limitata importanza, per quanto numerosissimi; decisivi per la determinazione della struttura dello Stato sono invece gli accordi conclusi tra le varie provincie nel 1822 e 1831: la « *Convención del Pilar* », nella quale è affermato il principio che « *le provincie firmatarie si riconoscono autonome e accettano il principio del federalismo* » e il « *Patto federale* », che è l'obbligo assunto da ciascuna provincia circa la struttura federale dello Stato ed è nello stesso tempo il riconoscimento del diritto di ciascuna provincia a darsi proprie istituzioni.

Sono questi quei « patti preesistenti » cui fa riferimento il preambolo della costituzione del 1853, accordi conclusi in forza di quel potere di cui le provincie di fatto godevano e che trova riconoscimento nell'art. 101 della costituzione: « *Le provincie conservano il loro potere* ».

L'accordo di S. Nicolas de los Arroyos, concluso il 31 maggio (1852) tra i governatori delle provincie per la convocazione di una Costituente, può considerarsi quindi un atto esecutivo del « patto federale » del 1831, che non aveva potuto avere esecuzione data la sopraggiunta dittatura di un *caudillo*, Rosa, che sottopose sino al 1851 tutta la nazione ad un regime di assolutismo e di terrore.

La Costituente si riunì a Santa Fe il 20 novembre 1852. Una commissione speciale fu incaricata di redigere il progetto di costituzione, che, sottoposto all'Assemblea, fu approvato il 1. maggio 1853.

Ai lavori della Costituente parteciparono i rappresentanti di 13 provincie argentine, cioè tutte eccetto Buenos Ayres che, nel timore di perdere quella supremazia che nel periodo precedente aveva di fatto più o meno ininterrottamente esercitato sulle altre parti della Nazione, si era costituita in Stato indipendente, dandosi una propria costituzione il 12 aprile 1854.

Ma l'11 novembre 1859, dopo la sconfitta delle sue truppe da parte di quelle federali, essa rientrava a far parte della Confederazione, previa modifiche alla costituzione. Le modifiche sanzionate dalla Convenzione convocata il 23 settembre 1860, pur concedendo maggiore autonomia alle provincie, lasciarono inalterata nelle sue linee fondamentali l'originaria costituzione. Lo stesso è accaduto per le due ulteriori revisioni: una, del 12 settembre 1866, relativa al regime delle dogane, l'altra del 15 marzo 1898, con la quale venivano ampliati i collegi elettorali e elevato il numero dei ministri da cinque ad otto.

Cosicché la costituzione argentina è restata sempre la « Carta del 1853 ».

DIRITTI E LIBERTÀ

Le libertà individuali non sono contenute in una dichiarazione dei diritti che serva di preambolo allo statuto, ma, per assicurare migliore garanzia, sono enunciate nella Costituzione: necessità, questa, inderogabile in uno Stato in cui durante un lungo periodo tutti i diritti individuali erano stati violati.

Una generica affermazione dei diritti della personalità già si trova nel Preambolo alla costituzione che pone tra gli scopi che essa deve raggiungere quello di « *promuovere il*

benessere generale e di assicurare i benefici della libertà a noi ed ai nostri posteri e a tutti coloro che vorranno abitare il suolo argentino ».

L'argomento è poi contemplato dai seguenti articoli:

Art. 14. — Tutti gli abitanti della Nazione godono dei seguenti diritti conformemente alle leggi che ne regolano l'esercizio, ossia: il diritto di lavorare ed esercitare ogni attività lecita; di navigare e di commerciare; di rivolgere petizioni alle autorità; d'entrare, risiedere, traversare ed uscire dal territorio argentino; di pubblicare le proprie idee per mezzo della stampa senza censura preventiva; di usare e di disporre della loro proprietà; d'associarsi per un fine utile; di professare liberamente il proprio culto, di insegnare e di istruirsi.

Art. 15. — Non ci sono schiavi nella Nazione argentina; i pochi che ancora esistono, saranno liberi dal giorno in cui questa Costituzione sarà stata giurata; una legge speciale regolerà le indennità alle quali dà luogo questa dichiarazione. Ogni contratto di compravendita di persona costituisce delitto, di cui saranno responsabili le parti contraenti ed il notaio o il funzionario che lo autorizza. Ogni schiavo diviene libero per il solo fatto che mette piede sul territorio della Repubblica, in qualunque modo vi sia introdotto.

Art. 16. — La Nazione argentina non ammette prerogative di sangue o di nascita; non esistono presso di essa, né privilegi personali, né titoli di nobiltà. Tutti i suoi abitanti sono uguali davanti alla legge e possono essere ammessi agli impieghi, senza altra condizione al di fuori dell'idoneità. L'uguaglianza è la base dell'imposta e dei carichi pubblici.

Art. 17. — La proprietà è inviolabile, e nessun abitante della nazione può esserne spogliato se non in virtù di una sentenza basata sulla legge. L'espropriazione per causa di pubblica utilità deve essere autorizzata da una legge e previamente indennizzata. Solo il Congresso fissa i tributi enunciati all'art. 4. Nessun servizio personale può essere richiesto se non in virtù della legge o di una sentenza basata sulla legge. Ogni autore o inventore è l'esclusivo proprietario della sua opera, invenzione o scoperta, per la durata fissata dalla legge. La confisca dei beni è radiata per sempre dal Codice penale argentino. Nessun corpo armato può procedere a requisizioni, né esigere prestazioni personali di alcuna specie.

Art. 18. — Nessun abitante della Nazione può essere colpito da una pena, se non in virtù di un preventivo giudizio basato su una legge anteriore al fatto incriminato, né giudicato da commissioni speciali, né sottratto ai giudici designati dalla legge anteriore al fatto della causa. Nessuno può essere costretto a deporre contro se stesso, né arrestato se non in base a un ordine scritto dell'autorità competente. La difesa in giudizio della persona e dei diritti è inviolabile. Il domicilio è inviolabile come la corrispondenza epistolare e gli scritti privati; una legge determinerà in quali casi e con quali giustificazioni l'ingresso nel domicilio e l'arresto potranno aver luogo. Sono per sempre abolite la pena di morte per motivi politici, le torture di qualsiasi specie, e la pena della frusta...

Art. 19. — Gli atti privati degli uomini che in nessun modo offendano l'ordine e la morale pubblica e non pregiudichino un terzo non possono essere giudicati che da Dio e non sono sottoposti all'autorità dei magistrati. Nessun abitante della Nazione può essere costretto a fare ciò che la legge non ordina, né impedito di fare ciò che la legge non vieta.

Va osservato che l'enumerazione contenuta nei precedenti articoli non è tassativa, in quanto afferma l'

Art. 33. — Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie che la costituzione enumera non devono essere intese come la negazione di altri diritti e garanzie non enumerate, ma che derivano dal principio della sovranità popolare e dalla forma repubblicana di governo.

4

Gli stranieri godono nel territorio di tutti i diritti civili dei cittadini.

Diritti e libertà individuali possono essere scoscesi unicamente in caso di dichiarazione di stato di assedio, imposta da « torbidi interni o attacchi esterni » che mettano in pericolo il funzionamento della Costituzione.

FORMA DELLO STATO

Considerato dal lato della struttura, lo Stato argentino appartiene, da un punto di vista generico, al tipo dello Stato federale.

L'assetto federale dello Stato è regolato dai seguenti articoli:

Art. 1. — *La Nazione argentina adotta per suo governo la forma rappresentativa repubblicana federale; quale è stabilita dalla presente costituzione.*

Art. 5. — *Ciascuna provincia si darà una costituzione sulla base del sistema rappresentativo repubblicano, d'accordo con i principi, le dichiarazioni e le garanzie della costituzione nazionale, e che assicuri l'amministrazione della giustizia, il regime municipale e l'istruzione primaria. A queste condizioni, il governo federale garantisce a ciascuna provincia il godimento e l'esercizio delle sue istituzioni.*

Art. 6. — *Il governo federale argentino interviene nel territorio delle provincie per garantire la forma repubblicana di governo o respingere le invasioni straniere, e, su richiesta delle loro autorità costituite, per sostenerle o ristabilirle, se sono state abbattute da insurrezione o invazione di un'altra provincia.*

Art. 104. — *Le provincie conservano tutto il potere non delegato al governo federale con questa costituzione e quello che si sono espressamente riservato con patti particolari il giorno della loro incorporazione.*

Art. 105. — *Esse si danno le loro istituzioni particolari e sono rette da queste istituzioni. Eleggono i loro governatori, i loro legislatori e gli altri funzionari provinciali, senza intervento del governo federale.*

Art. 106. — *Ciascuna provincia si dà la sua costituzione, conformemente alla disposizione dell'articolo 5.*

Art. 107. — *Le provincie possono concludere trattati particolari aventi per oggetto l'amministrazione della giustizia, degli interessi economici e dei lavori d'utilità comune, salvo a darne conoscenza al Congresso federale; esse possono incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione delle terre di proprietà della provincia, l'introduzione e la creazione di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e l'esplorazione dei loro corsi di acqua con leggi che proteggono questi fini e con proprie risorse.*

Art. 108. — *Le provincie non esercitano il potere delegato alla Nazione. Esse non possono concludere trattati particolari di carattere politico, né fare leggi sul commercio e la navigazione interna o esterna, né stabilire dogane provinciali, né batter moneta, né creare banche con facoltà di emettere biglietti, senza autorizzazione del Congresso federale, né emanare Codici civili, di commercio, penale e vittuario dopo che simili Codici siano stati sanzionati dal Congresso; né fare delle leggi speciali sulla cittadinanza e la naturalizzazione, i fallimenti, la falsificazione della moneta e i documenti dello Stato, né stabilire diritti di tonnellaggio né armare bastimenti da guerra, o levare truppe, salvo il caso di invasione esterna o di un pericolo così imminente da non sopportare alcun ritardo, informando in tal caso subito il governo federale, né nominare o accogliere agenti stranieri, né ammettere dei nuovi ordini religiosi.*

Art. 109. — *Nessuna provincia può dichiarare né fare la guerra ad alcuna altra provincia. Le loro controversie devono essere sottoposte alla Corte suprema di giustizia e risolte da essa. Le loro ostilità di fatto costituiscono degli atti di guerra civile, qualificati sedizione o sommossa (asonada) che il governo federale deve soffocare e reprimere conformemente alla legge.*

Come si può vedere, il federalismo argentino presenta un carattere del tutto peculiare. Anzitutto, l'autonomia costituzionale delle singole provincie è forse limitata eccessivamente dall'art. 5, che pone alcuni principi da cui non

possono derogare le singole costituzioni provinciali. In secondo luogo, troppo limitata è la competenza di ciascuna provincia in confronto di quella vastissima dello Stato centrale a cui, in particolare, spetta la emanazione dei codici civile, penale, commerciale, processuale, nonché determinare attraverso una legge federale la composizione del corpo elettorale. In terzo luogo, va notato che quelle stesse attribuzioni affidate alle provincie dall'articolo 107: « *incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione di terre che sono proprietà della provincia, l'introduzione e lo stabilimento di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e la esplorazione dei corsi di acqua interni* », sono esercitate, su scala nazionale, dallo Stato centrale in base all'art. 67, n. 16. Si ha così un caso di competenza concorrente

Un elemento che avvicina poi fortemente la Costituzione argentina alle forme istituzionali degli Stati unitari, è dato dalla fissazione della capitale. Questa è stata stabilita nella città di Buenos Ayres, centro intorno a cui gravita tutta la nazione, e ciò non può non esercitare una importante influenza unitaria e accentratrice. Per evitare questo fenomeno, tutte le Costituzioni federali istituiscono un distretto federale, che è una parte del territorio nazionale posto in una situazione giuridica del tutto speciale e ove ha sede la capitale. Al contrario di ciò, in Argentina la capitale Buenos Aires è sullo stesso piano di qualunque altra provincia, spettando ad essa due seggi al Senato.

Ma l'elemento più caratteristico del federalismo argentino è dato dal diritto di intervento (*intervención*) che l'art. 5 attribuisce allo Stato federale.

Se si pensa che susseguente all'intervento è la dichiarazione dello stato di assedio il quale comporta la sospensione di tutte le garanzie costituzionali, questo può ben chiarire quanti sia limitata l'autonomia delle singole provincie argentine che può essere, ed è sempre stata, con estrema facilità annullata, tanto più che spetta al Governo federale accertare se sussistono o meno le condizioni che danno vita alla forma repubblicana di governo, altra causa questa di *intervención* da parte dello Stato, secondo l'art. 5.

POTERE LEGISLATIVO

Il potere legislativo è esercitato dal Congresso, composto dalla Camera dei deputati, che rappresenta la nazione nel suo insieme e dal Senato rappresentante delle provincie.

La Camera dei deputati è formata da rappresentanti eletti a suffragio universale diretto, con esclusione delle donne, sulla base dello scrutinio di lista con voto limitato. L'esercizio del diritto di voto è obbligatorio. Salvo una modifica alla costituzione, non potrà adottarsi un sistema elettorale che si ispiri a un criterio organico di rappresentanza proporzionale, dato che l'art. 37 della costituzione espressamente stabilisce che la elezione avviene « *a maggioranza di suffragi* ». Il mandato parlamentare dura quattro anni, ma la Camera si rinnova per metà ogni due anni.

Il Senato è composto di due senatori per ogni provincia e per la capitale. Ogni senatore ha un voto e dura in carica 9 anni, ma il Senato si rinnova per un terzo ogni tre anni. L'elezione dei senatori avviene con un sistema indiretto, essendo essi eletti a maggioranza di suffragi dalle singole legislature provinciali, eccetto i due rappresentanti della città di Buenos Ayres che sono eletti nella stessa forma del Presidente e del Vice-Presidente. Come negli Stati Uniti, così anche in Argentina il Senato viene presieduto dal Vice-Presidente della Nazione, sostituito, in caso di assenza, da un senatore precedentemente nominato.

Le due Camere sono poste costituzionalmente sullo stesso piano. Ambedue, però, hanno speciali prerogative. Quelle delle Camere dei deputati sono determinate dai seguenti articoli.

Art. 44. — *Solo alla Camera dei deputati spetta l'iniziativa delle leggi sui tributi e sul reclutamento delle truppe.*

Art. 45. — *Solo essa ha il diritto di accusare di fronte al Senato il Presidente, il Vice-Presidente, i suoi ministri, ed i membri della Corte Suprema, come degli altri Tribunali inferiori della Nazione, nelle cause di responsabilità intentate contro di essi per aver male assolto le loro funzioni.*

o per difetto nell'esercizio di queste funzioni, o per delitti comuni, e ciò dopo inchiesta e decisione che vi è luogo a procedere presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Quelle del Senato sono invece determinate dagli articoli 51 e 53:

Art. 51. — Spetta al Senato giudicare in pubblica udienza le persone accusate dalla Camera dei deputati; a tal fine, i suoi membri dovranno prestare giuramento. Quando l'accusato sia il Presidente della Nazione, il Senato sarà presieduto dal Presidente della Corte Suprema. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 52. — Spetta ugualmente al Senato autorizzare il Presidente della Nazione a dichiarare in stato di assedio uno o diversi punti della Repubblica in caso di attacco esterno.

I membri del Congresso godono delle ordinarie prerogative parlamentari.

Ciascuna delle due Camere può chiamare avanti a sé un ministro per ricevere spiegazioni su atti di governo. Tuttavia, data l'attuazione della forma presidenziale, non è previsto dalla costituzione un diritto di interpellanza con tutte le conseguenze che essa importa, e la chiamata da parte della Camera di un ministro tende esclusivamente a stabilire una certa collaborazione tra esecutivo e legislativo attenuando con ciò, secondo quanto insegnava ai costituenti argentini l'esperienza nord-americana, una rigida applicazione della divisione dei poteri.

Le due Camere si riuniscono simultaneamente ogni anno in sessione ordinaria dal 1. maggio al 30 settembre; le sessioni non possono essere aperte se non è presente la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, che può obbligare gli assenti ad assistere alle sedute sotto pena di sanzioni da essa determinate. Nel silenzio della costituzione, è ammesso generalmente che le Camere, allo scadere del 30 settembre, per nessun motivo possono autoconvocarsi; indice questo dell'avversione dei costituenti argentini, ereditata dai « Padri della Costituzione », verso le assemblee legislative.

A questa posizione di inferiorità delle Camere di fronte all'esecutivo, che per un periodo eccessivamente lungo (7 mesi) viene a trovarsi l'unica autorità effettiva della Nazione, si è in seguito rimediato con l'istituzione, prevista dai regolamenti interni delle Camere, di commissioni permanenti che funzionano anche a sessioni ordinarie chiuse, e con l'approvazione da parte delle Camere del bilancio consuntivo. D'altra parte le Camere possono sempre avvalersi, all'inizio della nuova sessione, del *juicio politico* contro il Presidente previsto dagli artt. 45 e 51.

Il Presidente della Nazione può convocare le Camere in sessione straordinaria o prorogare le sessioni ordinarie, durante le quali, peraltro, è prevalsa la prassi, affermata dall'esecutivo, di occuparsi solo di quegli argomenti relativamente ai quali è stata prorogata la sessione.

Le attribuzioni del Congresso sono determinate dall'art. 67.

I costituenti argentini tennero presente, nel determinarle, quelle demandate dalla costituzione nord-americana al Congresso degli Stati Uniti ampliandole con la sottrazione di alcune materie alla competenza delle legislature delle provincie. Spetta così al Congresso legiferare sulle dogane e sui diritti di importazione; imporre tributi, contrattare prestiti, statuire sull'uso e l'alimentazione delle terre nazionali; emanare la legge sul bilancio ed approvare il consuntivo; accordare sussidi alle provincie; regolare la libera navigazione dei corsi di acqua; batter moneta; emanare i codici civile, commerciale, penale e minerario; le leggi sulla naturalizzazione e i diritti dei cittadini; sui fallimenti; sull'istituzione dei giuri; regolare il commercio estero e delle provincie fra loro; stabilire le frontiere; creare nuove provincie e determinare il regime dei territori nazionali; costituire tribunali inferiori alla Corte suprema; accettare o respingere le decisioni del Presidente della Nazione; approvare i trattati conclusi dall'esecutivo; autorizzare la dichiarazione di guerra o la conclusione della pace; dichiarare lo stato di assedio.

Il processo di formazione della legge non presenta diversità dai normali procedimenti. L'iniziativa (che spetta anche all'esecutivo) può emanare indifferentemente da una delle due

camere, eccettuato il caso dell'art. 44. Il progetto approvato dalla Camera che ne ha presa l'iniziativa, è inviato all'altra e se è approvato è trasmesso al Presidente per essere esaminato e promulgato. Se il Presidente non lo approva, avvalendosi del diritto di veto, lo rinvia alla Camera ove ha avuto origine. Se le due Camere confermano il progetto con la maggioranza dei due terzi dei voti, esso diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione; se invece le due Camere sono di parere differente, il progetto non può essere ripreso in esame nella sessione dell'anno in corso. Non può essere ripreso in esame nella stessa sessione neanche il progetto respinto totalmente da una delle Camere. Ma se la Camera ove il progetto non ha avuto origine si limita a proporre degli emendamenti, il progetto torna alla prima Camera, approvati dalla quale a maggioranza assoluta gli emendamenti proposti, il progetto diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione. Se invece gli emendamenti sono respinti, il progetto torna alla Camera che li ha proposti e se sono riconfermati a maggioranza dei due terzi dei voti devono essere respinti con la stessa maggioranza della prima Camera.

Il potere costituente è distinto dal potere legislativo. L'argomento delle revisioni costituzionali è regolato dall'

Art. 30. — La Costituzione può essere riformata nel suo complesso ed in ogni sua parte. La necessità di una revisione deve essere pronunciata dal Congresso, a maggioranza dei due terzi, almeno, dei suoi membri, ma la revisione non potrà essere effettuata che da una Convenzione convocata a tal fine.

POTERE ESECUTIVO

Come per altri punti relativi all'organizzazione dei pubblici poteri, così anche per l'organizzazione dell'esecutivo i costituenti argentini tennero conto della esperienza nord-americana. Ma essi non si basarono tanto sulla lettera della costituzione statunitense e tennero piuttosto presente il processo evolutivo che in quell'epoca era in corso di svolgimento negli Stati Uniti, per cui il Presidente tendeva a divenire l'organo più importante dello Stato con funzione di determinare e provvedere alla attuazione dell'indirizzo politico, passando da una posizione di impotenza di fronte al Congresso ad una posizione di supremazia. Del resto, un capo dell'esecutivo forte era consono alle tradizioni nazionali, ed Alberti, il filosofo e giurista che tanta influenza ebbe sui costituenti, molto aveva insistito su questo punto, chiedendo « un esecutivo repubblicano per la forma e monarchico nella sostanza ».

Il potere esecutivo è interamente affidato dalla Costituzione ad una sola persona, il Presidente della Nazione. Tra gli altri requisiti, questi deve avere quello di professare la religione cattolica. Esso dura in carica sei anni, ma non può essere rieletto prima che sia trascorso un sessennio, nè per alcun motivo può prolungare il suo mandato.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, infermità, morte o destituzione, dal Vice-Presidente. In caso di impossibilità di esercizio del potere da parte di questi per gli stessi motivi, l'articolo 75 della Costituzione demanda al Congresso la designazione del « pubblico funzionario che dovrà ricoprire la carica di Presidente », senza meglio specificare. A ciò ha provveduto la legge 19 settembre 1868, n. 252, detta « legge di acefalia », in base alla quale in tale caso la Presidenza della Nazione viene affidata, nell'ordine al Presidente del Senato, della Camera o della Corte Suprema.

Il Presidente è eletto con sistema maggioritario a doppio grado secondo l'esempio nord-americano, senza che tuttavia nelle elezioni presidenziali argentine i partiti giochino quell'influenza decisiva che hanno invece negli Stati Uniti di America.

Le estese attribuzioni del Presidente sono regolate dall'

Art. 86 — Il Presidente della Nazione esercita le seguenti attribuzioni:

1. È il Capo supremo della Nazione ed è incaricato dell'amministrazione generale del paese.

2. Emanare le istruzioni ed i regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi della Nazione, avendo cura di non alterarne lo spirito con eccezioni regolamentari.

3. È il capo immediato e locale della capitale della Nazione.

4. Partecipa alla formazione delle leggi conformemente alla costituzione; le sanziona e le promulga.

5. Nomina i magistrati della Corte suprema e degli altri tribunali federali inferiori, con il consenso del Senato.

6. Può condonare o commutare le pene per i delitti di competenza della giurisdizione federale, su parere preventivo del Tribunale competente interessato, salvo i casi in cui l'accusa emani dalla Camera dei deputati.

7. Accorda pensioni, aspettative, congedi e godimenti di arretrati provenienti dalle casse pensioni (goce de montepios) conformemente alle leggi della Nazione.

8. Esercita i diritti del patronato nazionale in quel che riguarda la presentazione dei vescovi per le chiese cattedrali, su una lista di tre nomi proposta dal Senato.

9. Accorda o rifiuta il *pareatis* (el paso) ai decreti dei concilii, alle bolle, brevi e rescritti del Sovrano Pontefice di Roma, col consenso della Corte Suprema; provoca una legge quando questi atti contengono disposizioni generali e permanenti.

10. Nomina e revoca i ministri plenipotenziari e gli incaricati d'affari col consenso del Senato; nomina e revoca agenti consolari e gli altri impiegati dell'amministrazione la cui nomina non è altrimenti regolata da questa costituzione.

11. — Apre ogni anno le sessioni del Congresso, e, riunita a tal fine le due Camere nella sala del Senato rende conto in questa occasione al Congresso della situazione generale della Nazione e delle riforme promesse dalla costituzione, e raccomanda alla sua attenzione le misure che giudica necessarie e opportune.

12. — Proroga le sessioni ordinarie del Congresso o lo convoca in sessioni straordinarie, quando lo esige un grave interesse di ordine pubblico o di benessere generale.

13. — Fa riscuotere le rendite della Nazione e decreta il loro impiego, conformemente alla legge o al preventivo delle spese.

14. — Conclude e firma i trattati di pace, di commercio, di navigazione, d'alleanza, di limitazione di confini e di neutralità, i concordati ed altre convenzioni necessarie al mantenimento delle buone relazioni con le potenze straniere, riceve i loro ministri ed ammette i loro consoli.

15. — E' il comandante in capo di tutte le forze di mare e di terra della Nazione.

16. — Nomina agli impieghi militari della Nazione, col consenso del Senato per gli impieghi o gradi di ufficiali superiori dell'esercito e della flotta, e, da solo, sul campo di battaglia.

17. — Dispone delle forze militari, marittime e terrestri, e provvede alla loro organizzazione ed alla loro dislocazione secondo i bisogni della Nazione.

18. — Dichiarata la guerra e concede patenti di corsa e lettere di rappsaglia con l'autorizzazione e l'approvazione del Congresso.

19. — Dichiarata in stato d'assedio uno o più punti della Nazione, in caso di attacco esterno e per un tempo determinato, col consenso del Senato. In caso di torbidi interni, egli non ha questo diritto che se il Congresso non è in sessione, appartenendo questa attribuzione al Congresso. Il Presidente l'esercita con le limitazioni prescritte dall'art. 23.

20. — Può chiedere ai capi di tutti i rami e dipartimenti dell'amministrazione, e, attraverso loro, agli altri funzionari, le informazioni che crede convenienti e che costoro sono obbligati a fornirgli.

21. — Non può assentarsi dal territorio della capitale senza l'autorizzazione del Congresso. Quando questo non è in sessione, non può assentarsi senza autorizzazione che per gravi ragioni di pubblica utilità.

22. — Il Presidente può provvedere alle vacanze degli impieghi per i quali l'assenso del Senato è necessario e che si verificano quando questo non è in sessione, a mezzo di nomine dirette che hanno effetto sino alla fine della legislatura seguente.

Nello svolgimento della sua azione governativa, il Presidente è coadiuvato da otto ministri segretari di Stato. Sui ministri la costituzione detta i 7 articoli seguenti:

Art. 87. — Otto ministri segretari di Stato saranno incaricati del disbrigo degli affari della Nazione e controfirme-

ranno e legalizzeranno con la loro firma gli atti del Presidente che, in mancanza di questa formalità, sono privi di efficacia. Una legge speciale determinerà le branche della amministrazione rispettiva dei ministri.

Art. 88. — Ciascun Ministro è responsabile degli atti che controfirma e, solidalmente, dei provvedimenti che prende di concerto con i suoi colleghi.

Art. 89. — I ministri non possono, in nessun caso, prendere da soli delle decisioni eccetto quelle che concernono il regime economico ed amministrativo dei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 90. — Appena il Congresso inizia le sue sessioni, i ministri dovranno presentare una memoria dettagliata della situazione della nazione in ciò che concerne gli affari dei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 91. — Essi non possono essere nè senatori nè deputati, a meno che non diano le dimissioni dalla carica.

Art. 92. — I ministri possono partecipare alle sedute del Congresso e prendere parte ai suoi dibattiti; ma senza votare.

Art. 93. — Essi godranno, per il loro impiego, di un trattamento stabilito dalla legge; questo trattamento non potrà essere aumentato nè diminuito in favore o a danno dei ministri in carica.

Particolarmente importanti sono gli articoli 87 e 88 che avrebbero potuto significare l'avviamento verso una forma di governo parlamentare. La controfirma e la responsabilità previste dagli articoli 87 e 88 sono infatti istituti tipici del regime parlamentare; tuttavia, l'articolo 89 viene immediatamente a limitare di tanto l'azione dei ministri che si può dire che mentre da un lato la responsabilità è affermata dall'altro è negata, perchè non si può parlare di responsabilità là dove l'individuo non può autonomamente determinarsi. La controfirma dei ministri assume quindi solamente il valore di autenticazione della firme presidenziale; il Presidente resta così Capo dello Stato e Capo del Governo e, divenuto anche un capo popolare, la forma di governo argentino ha assunto tutti i caratteri della repubblica presidenziale.

POTERE GIUDIZIARIO

Il potere giudiziario è regolato, tra gli altri, dai seguenti articoli:

Art. 94. — Il potere giudiziario della Nazione sarà esercitato da una Corte suprema di giustizia e dagli altri tribunali inferiori che il Congresso stabilirà nel territorio nazionale.

Art. 95. — In nessun caso il Presidente della nazione può esercitare funzioni giudiziarie, attribuirsi la cognizione di cause pendenti o riesaminare gli affari definiti.

Art. 96. — I giudici della Corte suprema e dei tribunali inferiori della Nazione eserciteranno le loro funzioni finchè durerà la loro buona condotta; essi riceveranno, per i loro servizi, un compenso fissato dalla legge e che non potrà subire alcuna riduzione finchè essi resteranno in funzione.

Art. 97. — Nessuno potrà essere membro della Corte suprema di giustizia senza essere avvocato della Nazione, con otto anni di esercizio, e senza avere i requisiti per essere senatore.


Art. 98. — Al primo insediamento della Corte suprema, le persone nominate presteranno, nelle mani del Presidente della Nazione, il giuramento di compiere il loro dovere, amministrando la giustizia con cura e legalmente, secondo le prescrizioni della costituzione. In avvenire questo giuramento sarà prestato nelle mani del Presidente della Corte stessa.

Art. 99. — La Corte suprema emanerà il suo regolamento interno ed economico e nominerà tutti i suoi impiegati subalterni.

Art. 100. — Compete alla Corte suprema ed ai tribunali inferiori della Nazione la cognizione e la decisione di tutte le cause relative a punti definiti dalla costituzione e dalle leggi della nazione, con la riserva fatta dall'articolo 67 n. 11, e dai trattati con le nazioni estere; delle cause concernenti ambasciatori, ministri pubblici e consoli stranieri; delle cause d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; degli affari in cui la nazione è parte; delle cause che sorgono tra due o più provincie, tra una provincia e gli abitanti di un'altra provincia; tra gli abitanti di provincie differenti, tra una provincia o i suoi abitanti contro uno Stato o un cittadino straniero.

(continua a pagina 12)

GEOGRAFIA DEL REFERENDIO




REPUBBLICA

MON.

	R.	M.		R.	M.
	%			%	
I - TORINO	60	40	LVII - SIENA		
II - CUNEO	52	48	XVIII - ANCONA		
III - GENOVA	69	31	XIX - PERUGIA		
IV - MILANO	68,1	31,9	XX - ROMA		
V - COMO	63,5	36,5	XXI - AQUILA		
VI - BRESCIA	53,7	46,3	XXII - BENEVENTO		
VII - MANTOVA	67,2	32,8	XXIII - NAPOLI		
VIII - TRENTO	85	15	XXIV - SALERNO		
IX - VERONA	56,2	43,8	XXV - BARI		
X - VENEZIA	61,6	38,4	XXVI - LECCE		
XI - UDINE	63	37	XXVII - POTENZA		
XII - TRIESTE	—	—	XXVIII - CATANZARO		
XIII - BOLOGNA	80,5	19,5	XXIX - CATANIA		
XIV - PARMA	72,9	27,1	XXX - PALERMO		
XV - FIRENZE	71,6	28,4	XXXI - CAGLIARI		
XVI - PISA	70	30	XXXII - VAL D'AOSTA		

VOTANTI: 24.935.343

VOTI per la REPUBBLICA	12.717.923	= 5
VOTI per la MONARCHIA	10.719.284	= 4
DIFFERENZA per la REPUBBLICA	1.998.639	
VOTI NULLI	1.498.136	



La legge elettorale cecoslovacca

La legge elettorale cecoslovacca per le elezioni all'Assemblea Costituente (svoltesi, come è noto, il 26 maggio scorso) è stata emanata il 4 aprile 1946 dall'Assemblea Nazionale Provvisoria. Pur seguendo in linea molto generale, e soprattutto nelle norme di carattere preparatorio ed esecutivo, le disposizioni della precedente legge elettorale del 29 febbraio 1920 sulle elezioni alla Camera dei Deputati (pubblicata nel n. 22 della Collana Testi e documenti Costituzionali), essa presenta delle notevolissime innovazioni, dovute anche in gran parte alla mutata situazione politica del Paese.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per le elezioni all'Assemblea Costituente vengono istituite in tutto 28 circoscrizioni elettorali. Il numero dei deputati da eleggersi è di 300; essi non vengono però suddivisi per circoscrizione, ma per territorio (*zeme*), con il seguente procedimento: la commissione elettorale centrale, dopo aver accertato il numero complessivo delle persone iscritte nelle liste elettorali in tutta la Cecoslovacchia (solo i cechi, gli slovacchi e i cittadini cecoslovacchi di altra nazionalità slava, di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 18 anni possono essere iscritti in tali liste) fino al 7 maggio 1946, e separatamente nei territori cece e moravoslesiano e in Slovacchia, divide tale numero complessivo per 300; la cifra intera risultante, senza frazioni, costituisce il quoziente elettorale statale. Ciascuno dei territori ha attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale statale è contenuto nel totale di tutti gli iscritti nella lista elettorale del detto territorio. I seggi restanti sono assegnati ai territori con maggiori resti (art. 2).

Ogni comune è sede elettorale. I comuni con meno di 50 elettori costituiscono un'unica sede elettorale con il più vicino comune di maggiore estensione.

Le commissioni elettorali sono di tre tipi: commissioni elettorali distrettuali (per ogni sede elettorale), commissioni elettorali di circoscrizione (per ogni circoscrizione) e commissione elettorale centrale con sede a Praga. Tali commissioni sono composte di due rappresentanti di ogni partito politico e di un funzionario che ha solo voto consultivo. Hanno diritto di assistere a tutto lo svolgimento delle elezioni e a prendere parte, in casi determinati, ai lavori della commissione elettorale distrettuale, come fiduciari, due elettori delegati da ogni partito. Inoltre tutti i membri delle commissioni elettorali hanno un proprio supplente.

Le decisioni delle commissioni elettorali sono valide a maggioranza assoluta di voti alla presenza di metà più uno dei membri (per le decisioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno 9 membri).

Godono del diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali e

possono esercitare tale diritto in un solo comune e personalmente. Ogni elettore dispone di un solo voto.

A coloro che per ragioni di servizio non si trovino nel loro luogo di normale residenza (militari, membri del Corpo per la Sicurezza Nazionale) è concessa una speciale tessera di elettore (*polický prukaz*) che dà la possibilità di votare nel comune che vi è segnato (art. 9).

Sono eleggibili tutti i cittadini cecoslovacchi di nazionalità cece, slovacca e di altra nazionalità slava, che abbiano compiuto il 21° anno di età e non siano esclusi dal diritto di voto.

Il voto è obbligatorio. Sono esentati da tale obbligo le persone che abbiano compiuto i 70 anni, gli ammalati e coloro che si trovino nella assoluta impossibilità di recarsi nel luogo delle elezioni (art. 11).

IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

I comizi vengono indetti dal Ministro dell'Interno non oltre il 28° giorno prima di quello delle elezioni per mezzo di annuncio nel Giornale Ufficiale.

Solo le presidenze dei partiti politici che al 30 aprile 1946 svolgano una attività nei singoli territori possono presentare, almeno 16 giorni prima del giorno delle elezioni, liste di candidati all'Assemblea Nazionale Costituente, al presidente della commissione elettorale di circoscrizione.

La lista deve contenere il contrassegno del partito, l'elenco dei candidati e l'indicazione di un delegato del partito e dei suoi due supplenti (art. 14).

Ogni partito può presentare in una circoscrizione al massimo 30 candidati e ogni candidato si può presentare in una sola circoscrizione.

Le commissioni elettorali di circoscrizione e la commissione elettorale centrale hanno il compito di verificare l'esattezza delle liste dei candidati e di provvedere alle eventuali irregolarità.

La rinuncia alla candidatura deve avvenire non più tardi del quinto giorno prima delle elezioni. Il presidente della commissione elettorale di circoscrizione dispone che le liste definitive dei candidati e le schede bianche siano stampate nella forma di una scheda tipo, con eguali caratteri, su carta dello stesso colore, qualità e dimensioni e in numero superiore almeno di 1/5 al numero degli elettori della circoscrizione. Egli ne cura poi l'invio ai presidenti dei Comitati nazionali locali i quali hanno il compito di farle distribuire a domicilio a tutti gli elettori (art. 19).

LE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono in un giorno di domenica; nelle sedi elettorali con meno di 500 elettori la votazione deve durare non meno di 6 ore e non meno di 8 nelle altre.

Il Ministero dell'Interno può stabilire che i Comitati nazionali facciano pervenire agli elettori, insieme con le schede elettorali e con le schede bianche, anche il certificato elettorale.

La Commissione elettorale distrettuale, dopo avere accertato le genera-

lità dell'elettore ed essersi assicurata che egli è in possesso di tutte le liste dei candidati e della scheda bianca, consegna all'elettore stesso una busta vuota fornita del timbro di ufficio. Tutte le buste debbono essere non trasparenti, della stessa grandezza, qualità e colore e non avere alcun segno distintivo.

L'elettore stesso racchiude la scheda nella busta in un compartimento disposto in modo che non possa essere osservato, depone quindi davanti alla commissione elettorale la busta nell'urna e fa cadere le altre liste di candidati a lui rimaste in uno speciale recipiente.

I ciechi e gli infermi esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della stessa famiglia, oppure di altro elettore da essi volontariamente scelto (art. 24). Non si tiene conto delle cancellature, riserve o altre variazioni sulla scheda o sulla lista.

ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DEI RISULTATI

Terminata la votazione, e effettuato il computo dei voti, la commissione elettorale distrettuale stende un processo verbale sui risultati delle elezioni in duplice copia e ne trasmette una copia al presidente della commissione elettorale di circoscrizione e un'altra al Comitato nazionale di circondario. Il medesimo lavoro viene compiuto dalla commissione elettorale di circoscrizione la quale, a sua volta, trasmette una copia del processo verbale al Ministero dell'Interno.

Onde stabilire il numero dei mandati che toccano ad ogni circoscrizione, la commissione elettorale centrale divide la somma totale dei voti validi riportati dai partiti nei singoli territori per il numero dei mandati che sono da assegnare al singolo territorio. Il quoziente ottenuto, senza frazioni, costituisce il quoziente territoriale dei mandati. La somma dei voti validi in ogni circoscrizione viene quindi divisa per il quoziente territoriale dei mandati. Il quoziente così ottenuto, senza frazioni, costituisce appunto il numero dei mandati che toccano ad ogni circoscrizione. Le circoscrizioni con maggiori resti avranno inoltre assegnati i mandati residui (art. 34).

L'attribuzione dei seggi ai candidati avviene mediante un duplice scrutinio effettuato dalla commissione elettorale centrale. Con il primo scrutinio, il totale dei voti validi ottenuti da tutti i partiti in una circoscrizione viene diviso per il numero dei mandati assegnati alla detta circoscrizione; il quoziente intero costituisce la cifra elettorale. Ogni partito ottiene quindi tanti mandati quante volte la cifra elettorale è contenuta nel totale dei voti che esso ha riportato e vengono eletti deputati i candidati secondo l'ordine in cui sono indicati nella lista (art. 35).

I seggi rimasti vacanti dopo il detto procedimento vengono assegnati con il secondo scrutinio. A tal fine i mem-

(continua a pagina 14)

La scuola nell' U.R.S.S.

L'immensa diffusione delle scuole, e, conseguentemente, della istruzione, è uno dei fatti più appariscenti e significativi della società sovietica. Esso va messo in relazione con il grande sforzo di « edificazione socialista », che ha mobilitato tutti i popoli dell'Unione: la nuova società, in via di sviluppo, ha formato, attraverso la scuola, i « quadri » di cui aveva bisogno.

Le caratteristiche generali dell'organizzazione scolastica sovietica sono le seguenti:

1. - La scuola viene fondata, mantenuta e diretta dallo Stato, che in tal modo garantisce la regolare distribuzione territoriale delle scuole, la loro sicurezza e l'unità dei programmi. Si aggiunga che, anche in materia scolastica, lo Stato ha la collaborazione delle organizzazioni dei lavoratori e delle famiglie degli alunni.

2. - La scuola è assolutamente laica e quindi completamente separata dalla Chiesa.

3. - I vari tipi di scuole sono organizzati in modo tale che non esistono scuole chiuse, che possano cioè precludere la continuazione degli studi.

4. - Nei riguardi dell'istruzione, come in qualsiasi altro campo della vita sociale, vi è piena parità di diritti tra donne e uomini.

5. - Le varie nazionalità dell'U.R.S.S. hanno la possibilità di sviluppare la loro propria cultura, tanto che l'insegnamento nelle scuole viene fatto nella lingua materna.

Il sistema dell'istruzione pubblica nell'U.R.S.S. è diviso in quattro branche: I) educazione pre-scolastica; II) educazione scolastica; III) istituzioni extra-scolastiche per ragazzi; IV) scuole ed altre istituzioni culturali per adulti.

I. — Educazione prescolastica

Dipende dalla sezione per l'educazione prescolastica del Ministero per l'istruzione pubblica, creato il 12 novembre 1917. Da allora sorsero in tutta l'Unione sovietica i *nidi* e i *giardini d'infanzia* per i bambini dai 3 ai 7 anni, organizzati dalle autorità scolastiche locali (sezioni regionali e provinciali dell'istruzione pubblica e, nelle Repubbliche autonome, commissariati del popolo per l'istruzione pubblica delle Repubbliche autonome) in collaborazione con le fabbriche, le officine, gli uffici sovietici, le organizzazioni cooperative e colcosiane. Il numero dei bambini che in tutta l'Unione frequentavano gli asili d'infanzia nel 1944

era di più di 6 milioni. A capo del giardino d'infanzia vi sono degli educatori, o più spesso delle educatrici, che hanno ricevuto la loro istruzione in particolari istituti pedagogici, di cui tratteremo in seguito.

Elemento caratteristico di questa, come di tutte le scuole dell'U.R.S.S., è che essa è assistita nella sua attività dal *comitato dei genitori*, eletto per un anno dall'assemblea dei genitori.

II. — Educazione scolastica

Comprende l'istruzione pubblica generale e l'istruzione pubblica specializzata.

1) L'istruzione pubblica generale

Comprende i seguenti tipi di scuola:

a) *Scuola inferiore o elementare*, di quattro anni, per i bambini dai 7 ai 10 anni. E' obbligatoria e gratuita.

b) *Scuola media incompleta*, di sette anni, per i bambini dai 7 ai 13 anni. I primi quattro anni corrispondono e sono identici ai quattro anni della scuola elementare. Questa scuola è obbligatoria nelle città e nei villaggi operai.

c) *Scuola media di dieci anni*, per i ragazzi dai 7 ai 16 anni. I primi quattro anni corrispondono alla scuola elementare e i primi sette alla scuola media incompleta.

d) *Scuole della gioventù operaia e della gioventù rurale* (create il 15 luglio 1943) per i giovani che lavorano nelle officine, nei sovcos e nei colcos. Corrispondono alle classi dalla quinta alla decima della scuola media e danno la possibilità di conseguire un'istruzione media senza abbandonare il lavoro.

Nessuna delle suddette scuole è chiusa, perchè si può passare dalla scuola elementare alla quinta classe della scuola media incompleta e dalla settima classe di questa alla ottava classe della scuola media.

a) - LA SCUOLA INFERIORE -

Il 14 agosto 1930 con una deliberazione del Comitato Centrale esecutivo del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. fu stabilita l'introduzione dell'istruzione obbligatoria per tutti in tutta l'Unione a cominciare dagli 8 anni e per non meno di 4 anni. Con la stessa deliberazione fu inoltre stabilita l'istruzione obbligatoria presso una scuola di sette anni nelle città industriali, nelle zone di fabbrica e di officina e nei villaggi operai. Questa deliberazione comportò la costruzione

ne a ritmo accelerato di edifici scolastici, la creazione di un gran numero di scuole di pedagogia per la preparazione dei maestri, la intensa pubblicazione dei libri di testo. Tali provvedimenti furono presi a spese dei bilanci statali centrali e locali, e dei bilanci delle aziende, delle officine, dei colcos. All'inizio dell'anno scolastico 1944-45 in Russia e in altre Repubbliche il limite inferiore di età per l'istruzione obbligatoria fu abbassato da 8 a 7 anni. Da notare il grande sviluppo che ha assunto l'istruzione elementare presso alcuni popoli dell'U.R.S.S. specialmente del nord e dell'oriente che nel periodo pre-rivoluzionario non ricevevano educazione di sorta. Nelle scuole non russe in cui l'insegnamento avviene nella lingua materna, è d'obbligo lo studio della lingua russa a cominciare dalla seconda classe.

b) - LA SCUOLA MEDIA INCOMPLETA DI 7 ANNI - Questa scuola è obbligatoria nei villaggi operai e nelle città. Tuttavia, poichè questa scuola è considerata un elemento fondamentale del sistema educativo sovietico, si prevede che essa sarà resa obbligatoria anche per gli abitanti delle campagne. La scuola di 7 anni è, come la scuola elementare, mista e la frequenza è gratuita. Le prime quattro classi della scuola di 7 anni, identiche alla scuola elementare, sono considerate il primo grado di istruzione compiuto e pertanto al termine di esse bisogna sostenere un esame. Al termine di tutto il corso vi è l'esame di licenza per tutti i sette anni, che viene sostenuto davanti al direttore della scuola, al suo sostituto didattico, ed ai professori dell'esaminando. La licenza della scuola di 7 anni dà diritto sia all'ottava classe della scuola media che agli istituti di media specializzazione.

c) - LA SCUOLA MEDIA DI 10 ANNI - La diffusione di questa scuola è stata particolarmente rapida dopo il 1930. Infatti, nel 1925 esistevano 1.953 scuole medie con 635.590 alunni, nel 1933, 2.436 scuole con 2.011.790 alunni e nel 1939, 12.469 scuole medie con 9.028.756 alunni. Al termine del corso della scuola media hanno luogo gli esami di maturità tenuti da una commissione composta dal direttore della scuola, dal professore della materia d'esame, da due assistenti e dal rappresentante della sezione regionale dell'istruzione pubblica.

A dirigere il lavoro educativo di una data classe, attende il *dirigente di classe*, scelto dal direttore tra gli insegnanti di quella classe. Il complesso dei dirigenti di classe forma

il consiglio pedagogico della scuola che si riunisce periodicamente. Anche nella scuola media è costantemente mantenuto il contatto con le famiglie degli alunni, sia attraverso il comitato dei genitori, sia attraverso visite fatte alle famiglie stesse dai dirigenti di classe.

Dall'anno scolastico '43-44 è stata ripristinata l'istruzione in classi separate dei maschi e delle femmine.

d) - SCUOLE DELLA GIOVENTU' OPERAIA E DELLA GIOVENTU' RURALE - Questo particolare tipo di scuola media è stato creato con ordinanza del 15 luglio 1943 del Consiglio dei Commissari del Popolo. Queste scuole permettono ai giovani che lavorano nelle officine, nei sovcos e nei colcos di completare la loro istruzione media senza lasciare il lavoro. Queste scuole hanno solo le classi superiori dalla quinta alla decima.

Programmi delle scuole di istruzione generale

Le materie d'insegnamento nelle scuole elementari e nelle prime quattro classi delle scuole di 7 anni e della scuola di 10 anni sono le seguenti: *lingua russa* (in tutte le classi) *aritmetica e geometria* (in tutte le classi) *scienze naturali* (in 4^a) *storia* (in 4^a) *educazione fisica* (in tutte) *canto* (in tutte).

Le materie nelle classi 5, 6, e 7 della scuola di 7 anni e della scuola di 10 anni sono le seguenti: *lingua e letteratura russa* (tutte) *aritmetica* (5.) *algebra e geometria* (6. e 7.) *scienze naturali* (tutte) *storia* (tutte) *fisica* (6. e 7.) *chimica* (7.) *lingua straniera* (tutte) *Costituzione dell'U.R.S.S.* (7.) *educazione fisica* (tutte) *disegno* (5.) *disegno tecnico* (6. e 7.).

Le materie nelle classi 8., 9. e 10. della scuola di 10 anni sono le seguenti: *letteratura russa e straniera* (tutte) *algebra e geometria* (tutte) *trigonometria* (9. e 10.) *scienze naturali* (8. e 9.) *storia* (tutte) *geografia* (8. e 9.) *fisica* (tutte) *astronomia* (10.) *chimica* (tutte) *lingue straniere* (tutte) *educazione fisica* (tutte) *disegno tecnico* (tutte).

E' impossibile addentrarsi qui nell'esame particolareggiato dei metodi d'insegnamento in uso nelle scuole sovietiche. Si segnalano soltanto tre particolari che sembrano di maggiore interesse, e cioè: 1) *il grande sviluppo dell'insegnamento scientifico*, che è iniziato fin dalle prime classi, e che, specialmente nelle ultime classi, è condotto per mezzo di continui esercizi e lavori di laboratorio, che contribuiscono a formare la mentalità scientifica degli alunni; 2) *il particolare metodo d'insegnamento della storia e della letteratura*. L'insegnamento della storia è condotto in modo che l'alunno abbia chiaro il succedersi delle varie forme di società, affinché possa spiegarsi i fatti storici nella loro causalità intrinseca. Nell'insegnamento della lettera-

tura viene posto l'accento sulla necessaria connessione tra la produzione letteraria di una data epoca e la situazione sociale corrispondente; 3) *l'insegnamento della Costituzione sovietica*, inteso a rendere gli alunni perfettamente consapevoli dei principi e della struttura della società socialista sovietica nella quale essi vivono.

2) L'istruzione pubblica specializzata

Comprende le seguenti scuole:

a) Scuole di specializzazione di media qualifica. Ad esse si può accedere dopo aver terminato la scuola media di sette anni.

b) Scuole di specializzazione di alta qualifica. Si distinguono a loro volta in *Università* e *Istituti*, ai quali possono accedere coloro che abbiano terminato la scuola di media specializzazione ed abbiano inoltre lavorato per tre anni come specialisti medi.

a) - SCUOLE PER LA SPECIALIZZAZIONE DI MEDIA QUALIFICA - Sono dette anche scuole medie professionali. Si dividono a grandi linee in tre gruppi: *scuole tecniche*, che preparano gli specialisti di media qualifica per i vari rami dell'industria, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'agricoltura; *scuole sanitario-ostetriche* che preparano il personale medio sanitario (infermieri, levatrici); *istituti inferiori di pedagogia*, che preparano i maestri delle scuole inferiori.

Si accede a queste scuole con la licenza della scuola di 7 anni. Il loro programma comprende sia materie di istruzione generale (letteratura, matematica, scienze naturali, fisica, chimica, ecc.), sia materie che si riferiscono alla specializzazione propria di una data scuola professionale.

Da notare che una scuola professionale dipende dal Ministero cui la sua specialità si riferisce (le scuole sanitario-ostetriche dal Ministero per la sanità pubblica, gli istituti medi di pedagogia dal Ministero per l'istruzione pubblica, ecc.).

b) - SCUOLE PER LA SPECIALIZZAZIONE DI ALTA QUALIFICA - L'incremento dell'istruzione superiore nell'U.R.S.S. risulterà evidente dei seguenti dati: nel 1914 esistevano 91 istituti superiori, con 112 mila studenti, nel 1939 esistevano 750 istituti con 619.897 studenti.

Le scuole superiori sono di due categorie: *Università* e *Istituti*.

Le *Università* impartiscono un insegnamento di carattere più teorico che tecnico; loro compito è quello di preparare gli scienziati per gli istituti di ricerche scientifiche. Ogni *Università* comprende varie facoltà: di fisica e matematica, di lingue e letteratura, di storia, di geografia, di biologia, di chimica. Meno diffuse sono le facoltà di filosofia, di

giurisprudenza, di lingue orientali, ecc.

Gli *Istituti* danno un insegnamento a carattere tecnico; essi preparano gli specialisti di qualifica superiore per il lavoro pratico.

A seconda delle specialità, si hanno istituti industriali, dei trasporti, delle costruzioni, delle comunicazioni, agricoli, di pedagogia, di medicina, artistici (di architettura, teatrali, cinematografici, conservatori musicali). Gli istituti possono avere una specializzazione ancora più pronunciata quando si riferiscono a rami molto importanti dell'industria o dell'agricoltura: si hanno così l'Istituto del petrolio, dei tessuti, dell'acciaio, dei metalli colorati, di ittologia, ecc.

Per quanto riguarda la *direzione delle scuole superiori*, le funzioni del *Comitato dell'U.R.S.S. per gli affari dell'istruzione superiore*, presso il Consiglio dei Ministri della Unione, sono di stabilire i piani scolastici, i programmi e i libri di testo per le scuole superiori, di nominare i rettori delle *Università*, i direttori degli istituti, i vice-direttori, i decani e i direttori delle cattedre. La direzione immediata e il finanziamento delle scuole superiori sono di competenza dei Ministri della stessa specialità. Nelle scuole superiori sono ammesse tutte le persone di ambo i sessi fino ai 35 anni di età, che abbiano terminato la scuola media di 10 anni oppure abbiano terminato le scuole medie professionali ed abbiano inoltre lavorato per tre anni come specialisti medi. L'entrata nelle scuole superiori comporta un esame di ammissione sui seguenti tre punti: *letteratura russa*, una *lingua straniera*, due materie della stessa specialità della facoltà nella quale lo studente aspira ad iscriversi.

Ogni anno scolastico è diviso in due semestri, al termine dei quali hanno luogo gli esami. Alla fine del corso si svolgono gli esami di Stato.

Esistono due gradi scientifici: di *candidato* e di *dottore*. Per ottenere il grado di *candidato* occorre, alla fine del corso di studi, rimanere per tre anni nella scuola superiore e svolgere un determinato lavoro scientifico. Questo periodo si chiama *l'aspirantato* e al termine di esso si svolgono gli esami di Stato per la discussione della tesi che dà il grado di candidato. Benchè il diritto di avere degli aspiranti sia riconosciuto dal Comitato per gli affari dell'istruzione superiore a pochi Istituti, tuttavia gli aspiranti sono in gran numero. (12.200 nel 1939).

Chi ha il grado di candidato può successivamente discutere la tesi per il grado di *dottore*. Pochissimi Istituti conferiscono il titolo di dottore. La tesi di dottorato deve essere un lavoro scientifico serio tale che possa portare un vero contributo alla risoluzione di un dato problema scientifico. La tesi di dottorato è giudicata in prima istanza dal Consiglio scienti-

fico della scuola superiore, in seconda istanza da una commissione di esperti del Comitato per gli affari dell'istruzione superiore e, per ultimo, la decisione definitiva per il conferimento del grado di dottore è presa dalla Commissione Suprema di Attestazione presso il Comitato per gli affari dell'istruzione superiore. Questo procedimento garantisce l'effettivo valore scientifico di chi aspira al grado di dottore. La Commissione Suprema di Attestazione conferisce anche il grado di professore delle scuole superiori a chi è in possesso del grado di dottore.

III. — Istituzioni extra-scolastiche per i ragazzi.

In ogni scuola esiste un certo numero di "circoletti", diretti da un insegnante, che si riuniscono per lavorare generalmente una volta la settimana. Essi sono di quattro tipi: di istruzione generale, artistici (filodrammatico, musicale, di pittura ecc.) tecnici (di falegnameria, di taglio e cucito, di fotografia ecc.), di cultura fisica. Ogni scuola inoltre organizza periodicamente spettacoli, concerti, mostre, gite, incontri degli alunni con scienziati, scrittori ecc.

Oltre a queste attività, organizzate singolarmente da ciascuna scuola, vi sono nelle grandi città i cosiddetti palazzi o case di pionieri, grandi edifici forniti di ampie sale per le conferenze, i concerti, le rappresentazioni ecc. In essi si svolge un'intensa attività culturale e di lavoro. Sono da ricordare infine le numerose stazioni di giovani naturalisti sparse in tutta l'U.R.S.S. e coordinate dalla Stazione Centrale dei giovani naturalisti a Mosca e la vasta rete delle biblioteche per bambini.

IV. — Scuole ed altre istituzioni culturali per adulti.

Il vasto piano del Governo sovietico per l'eliminazione dell'analfabetismo rese necessaria la creazione di scuole elementari per gli adulti. Il numero di adulti che frequentava queste scuole elementari è andato di anno in anno diminuendo, a mano a mano che si riduceva la percentuale degli analfabeti. Oltre alle scuole elementari sorsero per gli adulti anche scuole medie di 7 e di 10 anni, per mezzo delle quali gli adulti potevano entrare rispettivamente nelle scuole medie professionali e nelle scuole superiori. Nel 1939 il numero degli adulti che studiava in queste scuole era di 750.000.

L'istruzione degli insegnanti

Un aspetto assai interessante dell'ordinamento scolastico dell'U.R.S.S. è costituito dall'insieme di scuole per la preparazione dei maestri delle scuole inferiori e degli insegnanti delle scuole medie. Tale preparazione si divide, in corrispondenza dei

tipi di scuole esistenti nell'U.R.S.S., in tre categorie:

1 - Preparazione dei maestri delle classi 1., 2., 3. e 4 delle scuole inferiori e delle scuole medie incomplete (di 7 anni). Viene fatta negli « Istituti inferiori di pedagogia » in corsi della durata di tre anni ai quali si accede con la licenza della scuola di 7 anni. Da tener presente che i licenziati da un istituto inferiore di pedagogia, come accade per tutti gli altri istituti di media specializzazione, possono, dopo aver lavorato per tre anni come specialisti medi (maestri), entrare nelle scuole superiori corrispondenti, cioè negli Istituti superiori di pedagogia. Negli Istituti inferiori di pedagogia viene impartita un'istruzione di carattere generale, in modo che il maestro abbia una sufficiente preparazione in tutte le materie che si insegnano nelle scuole inferiori; viene inoltre data una grande importanza agli studi pedagogici e al tirocinio di insegnamento.

2 - Preparazione degli insegnanti delle classi 5., 6. e 7. delle scuole medie incomplete (di 7 anni). Viene fatta negli « Istituti per gli insegnanti », in corsi della durata di 2 anni, ai quali si accede con la licenza della scuola media di 10 anni. Questi Istituti danno una istruzione complementare in una data specialità; comprendono, quindi, facoltà di letteratura, storia, geografia, fisica e matematica, scienze naturali. Anche in essi si svolgono studi pedagogici e di metodica dell'insegnamento, nonché il tirocinio nelle classi 5., 6., e 7.

3 - Preparazione degli insegnanti delle classi 8., 9. e 10. della scuola media. E' fatta negli « Istituti superiori di pedagogia ». Si è notato che la preparazione degli insegnanti di scuola media per mezzo dell'Università offre gravi inconvenienti, poichè l'Università, se può dare una buona specializzazione, non dà però nessuna preparazione né teorica né pratica all'insegnante. Appunto per superare questo inconveniente sono sorti gli Istituti superiori di pedagogia. Ad essi si accede, come per tutti gli altri istituti superiori, dopo aver terminato la scuola media di 10 anni oppure dopo aver lavorato per 3 anni come specialisti medi (maestri). Il corso dura 4 anni. L'Istituto comprende parecchie facoltà, ma indipendentemente dalla facoltà, gli studenti dell'Istituto superiore di pedagogia frequentano, tutti, i seguenti corsi: *concezioni fondamentali del marxismo-leninismo, lingua straniera, scienze pedagogiche*. Il tirocinio d'insegnamento nelle scuole medie si fa nel 2., 3. e 4. anno. Ogni Repubblica dell'U.R.S.S. ha uno o più istituti superiori di pedagogia nei quali l'insegnamento è impartito parte nella lingua materna, parte in russo. La attrezzatura scientifica degli Istituti superiori di pedagogia è pari a quella di tutti gli altri istituti superiori.

La legge elettorale cecoslovacca

Continuazione della pag. 8)

ori della commissione elettorale centrale consegnano ciascuno al presidente della commissione, e separatamente per ogni territorio, le liste dei candidati del proprio partito, le quali possono contenere, in numero indeterminato, solo i nomi di coloro che non sono stati eletti al primo scrutinio. Il totale dei resti di ogni territorio viene quindi diviso per il numero dei mandati che deve essere occupato nel territorio più uno. Il quoziente intero costituisce la cifra elettorale del territorio. Ogni partito ottiene tanti mandati quante volte la cifra elettorale del territorio è contenuta nel totale dei resti che esso ha riportato in tutte le circoscrizioni del territorio. Nel caso che venga assegnato un mandato in più, esso viene detratto a quel partito che nel secondo scrutinio ha avuto il più piccolo resto; nel caso invece che vi siano dei seggi ancora vacanti essi verranno attribuiti al partito che ha avuto i maggiori resti. Vengono eletti deputati nel secondo scrutinio i candidati dei singoli partiti nell'ordine di cui sono indicati nella lista e secondo il numero di mandati spettanti a ciascun partito. Sono supplementi i candidati non riusciti né al primo né al secondo scrutinio (art. 36).

Il membro dell'Assemblea Nazionale Costituente che dopo la elezione non risponda più alle condizioni necessarie per l'eleggibilità, perde il seggio. In tutti i casi poi in cui un deputato cessa dalla carica, subentra un supplente dello stesso partito, cioè il candidato che lo seguiva nella lista della stessa circoscrizione alla quale apparteneva il deputato cessante. Nel caso che questi non sia seguito da alcuno, subentra il supplente dello stesso partito che è primo nell'ordine di successione nella lista dei candidati del secondo scrutinio (art. 38).

DISPOSIZIONI FINALI

Hanno funzioni di vigilanza nelle città statutarie il Comitato nazionale territoriale, a Bratislava e a Kosice la Delegazione dell'Interno e nei rimanenti comuni il Comitato nazionale di circondario. Spetta a tali autorità di sorvegliare la regolare e tempestiva esecuzione di tutte le attività ufficiali attribuite dalla legge ai Comitati nazionali inferiori e alle commissioni elettorali. Esse possono far assistere alle elezioni propri rappresentanti che osservino il regolare svolgimento della votazione. Tale diritto spetta anche al Ministro dell'Interno e in Slovacchia al Delegato per l'Interno (art. 41).

Le spese per la stampa delle liste dei candidati e delle schede sono rimborsate dallo Stato.

Se in qualche circoscrizione elettorale le elezioni, in tutto o in parte, non si siano potute svolgere regolarmente, il Governo può, al più tardi entro una settimana dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, prendere i provvedimenti necessari affinché le elezioni siano ripetute o completate (art. 47).

Nuova legislazione del lavoro in Polonia

Durante l'occupazione tedesca avevano cessato di funzionare in Polonia le organizzazioni sindacali e la legislazione del lavoro; le assicurazioni sociali erano rimaste nella misura indispensabile a garantire la continuità del lavoro. La riorganizzazione della legislazione in tale campo è posteriore all'estate 1944 ed è stata attuata dal Comitato Polacco di Liberazione Nazionale, dal Governo Provvisorio e finalmente dal Governo di Unità Nazionale.

Nel campo delle assicurazioni sociali si è iniziata una progressiva trasformazione del sistema: sono stati soppressi i versamenti supplementari, pagati dagli assicurati per visite mediche, cure e medicinali; sono stati inseriti nelle assicurazioni sociali organi autonomi provvisori, nei quali sono rappresentati gli assicurati in maggioranza e i datori di lavoro in minoranza. Sono stati istituiti tribunali regionali delle assicurazioni sociali. Dal 1° settembre 1945 i contributi sindacali gravano interamente sul datore di lavoro, cosa che rappresenta per i lavoratori un aumento del salario reale pari all'8,5%.

Le ore supplementari di lavoro sono pagate con mercedi che superano del 50% la tariffa normale, per le prime due ore, e che la raddoppiano, per le successive e per il lavoro notturno, domenicale e festivo. Le domeniche ed i giorni festivi non sono calcolati nelle vacanze, quindi, se queste comprendono, ad es., due domeniche, vengono prolungate di due giorni feriali. Nel giugno 1945 fu istituito un fondo del Dopolavoro degli Operai, incaricato di organizzare, su base nazionale, le vacanze dei lavoratori; a questo scopo esso ha ottenuto 20 milioni

di zloty e delle importanti assegnazioni di materiali.

Sono in via di approvazione alcuni decreti relativi alla sicurezza ed all'igiene del lavoro.

La libertà di riunirsi in sindacato è stata estesa anche a tutti i funzionari statali. È stata migliorata la vecchia legislazione sulla protezione dei lavoratori minorenni. Particolarmente curata è stata la protezione della donna, mediante divieti di carattere generale di occuparla in lavori che si svolgono in condizioni pericolose o nocive per la salute, in lavori pesanti, o pericolosi per la morale ed il buon costume; fino ad ora il Ministero della Previdenza Sociale ha elencato 81 categorie specifiche di lavori che non possono essere compiuti dalle donne. Una speciale prescrizione vieta alle donne, impiegate nelle miniere, qualsiasi tipo di lavoro in profondità. Il riposo notturno delle donne deve durare almeno 11 ore consecutive, salvo lavori speciali, in determinate stagioni e salva la preventiva autorizzazione dell'ispettore regionale del Lavoro. Varie norme sono anche fissate per tutto quanto concerne le installazioni igieniche, le interruzioni del lavoro per l'allattamento e le installazioni di nidi di maternità, completamente attrezzati e dotati. Le donne incinte beneficiano di una particolare protezione. Le assicurazioni di maternità garantiscono alla donna ed al bambino tutte le cure e le prestazioni mediche gratuite, più un assegno integrativo di allattamento, oltre quello normale di maternità.

Consigli di impresa — Nel 1945 è stato promulgato il decreto relativo ai consigli di impresa. Le prescrizioni del decreto abbracciano tutte le imprese che impiegano mano d'o-

pera salariata e vi introducono una rappresentanza dei lavoratori, che ha lo scopo: di difendere gli interessi dei lavoratori nelle relazioni col datore di lavoro e di curare l'aumento ed il miglioramento della produzione dell'impresa. Tale rappresentanza prende la forma di consiglio di impresa, nelle imprese con più di 20 salariati, e di un delegato, nelle imprese con 5-20 salariati.

I compiti dei consigli d'impresa sono: approvare il progetto di regolamento di lavoro, prima di presentarlo al competente ispettore del lavoro per la ratifica; controllare le condizioni del lavoro e le istituzioni sociali e culturali dell'impresa; partecipare alla assunzione ed al licenziamento dei lavoratori; fungere da intermediari fra lavoratori e datori di lavoro nelle eventuali vertenze. Il consiglio di impresa ha anche il diritto di assumere il controllo dei fondi e degli impianti tecnici dell'impresa.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere riunioni mensili con il consiglio di impresa, per trattare: dell'aumento del rendimento e del miglioramento della disciplina del lavoro; della sicurezza e dell'igiene del lavoro; dei miglioramenti tecnici ed organizzativi. Ha anche l'obbligo di presentare al consiglio di impresa una relazione trimestrale sull'attività svolta.

I membri del consiglio di impresa sono eletti con suffragio diretto, segreto e proporzionale; il delegato è eletto con suffragio diretto e segreto, a semplice maggioranza di voti. Il numero dei membri va da 3 a 30; alle elezioni partecipano tutti i lavoratori; sono eleggibili i lavoratori aventi almeno 18 anni, che lavorano da almeno tre mesi nell'impresa, iscritti nel sindacato da almeno un anno. Le riunioni del consiglio di impresa si tengono dopo le ore di lavoro. Almeno una volta al trimestre il consiglio di impresa deve render conto della propria attività all'assemblea generale dei lavoratori; essa può approvare l'operato o sciogliere il consiglio con la maggioranza dei due terzi dei lavoratori dell'impresa.

La costituzione dell'Argentina

(Continuazione da pagina 6)

Art. 101 — *In tutti questi casi la Corte suprema eserciterà la sua giurisdizione in grado d'appello secondo le regole ed eccezioni stabilite dal Congresso; ma, in tutte le cause concernenti gli ambasciatori, i ministri ed i consoli stranieri ed in quelle in cui figure come parte una provincia, la Corte suprema eserciterà la giurisdizione di prima ed ultima istanza.*

Come si vede, la materia non è regolata compiutamente: la determinazione dell'organizzazione giudiziaria è rinviata espressamente a leggi organiche di competenza del Congresso. Gli articoli riguardanti la competenza della Corte suprema sono modellati sull'articolo III, sez. 2, della Costituzione statunitense. L'unica differenza è che il potere del giudice argentino è limitato alle controversie di diritto mentre negli Stati Uniti il giudice sentenzia in diritto ed equità.

Come negli Stati Uniti, alla Corte Suprema è affidato il controllo sulla costituzionalità delle leggi. Tuttavia, il ruolo

da essa giocato, nella mancanza di una *common law*, è di gran lunga inferiore a quello della Corte Suprema americana ed essa si è ridotta ad un tribunale superiore che solo eccezionalmente interpreta la costituzione.

Come negli Stati Uniti, il giudice non può dichiarare nulla una data norma. Il suo potere si limita a rifiutare di applicarla al caso concreto.

* * *

Questa nelle sue linee è la sostanza della costituzione della Repubblica argentina. Se essa non ha sempre correttamente funzionato, ciò è dovuto al non raggiungimento di una completa maturità politica da parte del popolo argentino. Ciò ha avuto come conseguenza che il Presidente, in cui favore gioca il principio democratico maggioritario e che già a norma della costituzione, ha così vasti poteri è stato portato spesso a superare/nella sua azione i limiti ad esso imposti dalla costituzione, con l'annullamento effettivo di ogni controllo e col superamento di ogni limite costituito dagli altri organi costituzionali.

Rassegna dei libri

LIBRI ITALIANI SULLA COSTITUENTE

1. - Fin dalle prime polemiche sull'Assemblea Costituente, sono apparsi dei libri per illustrare il contenuto, le funzioni e gli scopi di tale assemblea. Ma di questi libri molti sono semplici libri di occasione, di carattere scolastico e meramente informativo. Uno dei primi libri in materia è stato quello di Domenico URAS: *L'Assemblea costituente e il principio rappresentativo nel problema costituzionale italiano* (Editrice Fiber - Roma, 1944) il quale si occupa in realtà unicamente dei sistemi elettorali, e discute intorno al sistema più idoneo per le elezioni dei rappresentanti alla Costituente.

Dei libri del DE DONNO: *La Costituente* (Edizioni Roma - Roma, 1945) e del BONOMI: *Preludio alla Costituente* (Sestante ed. - Roma, 1946) si è già parlato in altri fascicoli di questo Bollettino. Il LUCIFREDI: *L'Assemblea costituente* (Giuffrè ed. - Milano, 1945) ha toccato in un breve scritto il problema delle elezioni all'Assemblea costituente, della natura e dei compiti dell'Assemblea stessa, esponendo il punto di vista democristiano in materia, senza spunti degni di particolare rilievo.

Il libro di Meuccio RUINI, dal titolo *Verso la costituente* (Edizioni Europa - Roma, 1945), è una raccolta di scritti di diritto costituzionale comparato, che, come dice l'autore nella prefazione, furono da lui composti durante gli anni di forzato riposo. Alcuni di questi scritti sono oggi alquanto invecchiati del mondo contemporaneo. Tuttavia si leggono con molto profitto, soprattutto perchè scritti in una forma assai chiara e scorrevole, e perchè rifuggono da estremismi dogmatici eccessivi.

Come opera di informazione generale, questo libro quindi costituisce un'opera raccomandabile, specie se integrata con altri scritti più aggiornati.

Sotto il titolo *Ansia di Costituente* (Società tipografica moderna - Modena, 1946), Fausto BIANCHI ha composto uno scritto di carattere preliminare in quanto vorrebbe in esso esaminare i presupposti storico-politici che impongono il rinnovamento giuridico sociale, ora in atto. In un secondo libro l'autore si ripromette poi di fare delle proposte concrete intorno ad un disegno organizzativo della futura democrazia. In questa premessa si parla di cose molto generiche e astratte, quali la religione cattolica, la dittatura, la proprietà, l'individuo e così via, nel complesso senza un disegno che possa avvicinarsi alla chiarezza, e senza particolare ricchezza di illuminazione concreta.

2. - Di ben diverso peso è il volume di Costantino MORTATI: *La Co-*

stituente (Darsena ed. - Roma, 1945) che costituisce uno scritto il quale sicuramente rimarrà nella nostra letteratura giuridica, sia per la profondità con cui è trattato l'argomento, sia per l'ampiezza ad esso dedicata, sia infine per le tesi che vi sono sostenute. Lo scritto del Mortati si divide praticamente in tre parti: la prima di teoria generale, la seconda storico-comparatistica, la terza specifica per la Costituente italiana. La prima parte riguarda la teoria del potere costituente: potere in senso, si direbbe, obiettivo (attività costituente) e in senso soggettivo (organo costituente). Sotto il primo profilo, il Mortati è di opinione che il potere costituente sia quello che attiene al momento costituente quelle attività di modifiche costituzionali, che si svolgono in modi e in forme costituzionalmente predeterminate. Ciò posto, il Mortati studia i rapporti che corrono tra la formazione dello Stato e l'esercizio del potere costituente, e delinea varie classificazioni di quest'ultimo potere, le quali classificazioni offrono certamente dei profili pieni di spunti altamente suggestivi. Esamina poi la legittimazione e la giustificazione del potere costituente, sostenendo che gli organi del potere costituente sono organi del nuovo Stato che si costituisce, e che la giustificazione va trovata nella convinzione della obbligatorietà del nuovo ordine che si costituisce.

Circa l'organo titolare del potere costituente, ritiene il Mortati che esso sia costituito dal popolo, il quale è però nello stesso tempo organo costituito. La volontà del popolo si organizza secondo il principio maggioritario e sia in forme rappresentative indirette o miste. L'organo popolare di instaurazione costituzionale viene ad essere l'Assemblea costituente.

La seconda parte esamina le principali manifestazioni di costituente che si sono avute nella storia, dal punto di vista, peraltro, delle classificazioni delineate nella precedente parte: così, ad es., se l'iniziativa costituente abbia coinciso con le attività formative della nuova costituzione, o sia stata affidata ad altri organi; quali siano state le funzioni dei governi provvisori; come sia stata composta l'assemblea e quali siano state le sue attività; in che modo sia stata discussa ed elaborate le nuove costituzioni; infine, come le costituzioni siano entrate in vigore.

La terza parte riguarda specificamente il problema italiano e tra tutti gli scritti finora apparsi sull'argomento, questo del Mortati certamente costituisce quello più ampio ed elaborato, nel senso che del problema della costituente in Italia vengono esaminati i precedenti storici e vengono esaminate le fasi del processo costituzionale, spesso svoltosi

in forme del tutto anomale, che hanno portato prima al decreto 151, indi alla formazione del governo provvisorio italiano che ha indetto l'assemblea costituente.

Lo scritto del Mortati si ferma all'autunno 1945, e non può quindi tener conto degli ulteriori sviluppi.

Dell'imminente assemblea costituente vengono poi esaminati i compiti fondamentali: formazione della costituzione provvisoria, elaborazione della costituzione definitiva, metodo per questa elaborazione, limiti sostanziali che l'assemblea incontrerà, possibili limiti per il perfezionamento dell'attività costituente e per la entrata in vigore della nuova costituzione.

L'esposizione del contenuto di tutto questo indice di argomenti, occuperebbe molte pagine, per cui è consigliabile a chi vuole ulteriormente documentarsi, ricorrere direttamente al libro, perchè superata quella impressione di pesantezza e di difficoltà di lettura che deriva dall'infelice veste tipografica, non è poi difficile rendersi conto dei problemi, e del pensiero personale dell'autore.

Giuseppe D'EUFEMIA - *Elementi di diritto costituzionale* - (Libreria scientifica editrice - Napoli e Bari, 1946).

Estremamente arduo è, in questo momento, scrivere un libro dal titolo «Elementi di diritto costituzionale», in modo da evitare di far qualche cosa di diverso da una teoria generale del diritto pubblico. I D'Eufemia invece è riuscito a superare abbastanza felicemente la difficoltà, esponendo in una prima parte quelle che sono le teorie generali relative alla formazione dello Stato alle fonti del diritto costituzionale ai principi fondamentali dello Stato moderno, alle unioni di Stati, all'ordinamento costituzionale italiano.

In una seconda parte si espongono sotto un profilo storico, nel senso che si esaminano dapprima la costituzione italiana nella forma parlamentare, indi la crisi costituzionale che ha sboccato nell'ordinamento fascista, e infine la costituzione provvisoria che ha regolato lo Stato italiano dopo il rovesciamento del fascismo. Quest'ultima parte appare particolarmente felice, perchè è chiaramente motivato il fondamento assolutamente provvisorio delle costituzioni che sono state in vigore di colpo di Stato del 25 luglio fino al 2 giugno 1946, e viene messo in luce il carattere di organo costituzionale di transizione del governo e del luogotenente, quali vigevano durante tale periodo.

Pietro BULLIO - *Il voto obbligatorio* - (Editrice Faro - Roma, 1944)

Si tratta di uno scritto che costituisce, nella letteratura giuridica italiana di diritto elettorale, l'opera p

Rassegna della stampa italiana ed estera

IL CAPO DELLO STATO

Nella discussione circa la struttura e il potere dell'organo che dovrà esercitare le funzioni di capo dello Stato, A. Levi (*Critica politica*, aprile 1946) riavanza la sua proposta già altrove formulata secondo la quale la nuova Repubblica italiana dovrebbe avere una presidenza e non un presidente. Dopo aver ammesso l'utilità di una suprema magistratura nazionale, rappresentante la continuità dello stato sia nei rapporti interni sia nei rapporti internazionali, l'autore afferma che non è opportuno né che il capo del Governo sia anche capo dello Stato né che la presidenza della Repubblica sia affidata collettivamente al governo, in quanto, pur essendo auspicabile che il governo sia dotato di una forte stabilità, il concetto della democrazia esige che esso sia politicamente responsabile verso quel potere dello stato che è la più diretta emanazione del popolo, cioè il Parlamento. Ma ammessa la necessità di una suprema magistratura dello Stato, non è affatto necessario che esso sia impersonato da un solo individuo. Sarebbe molto più opportuno secondo l'autore che la presidenza della Repubblica fosse affidata, invece che ad uno solo, ad un collegio composto, ad esempio, di tre fra i più alti magistrati dello stato, cioè i presidenti della Cas-

sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti. Sui particolari di questa proposta si può indubbiamente discutere, ma i principi informativi, prosegue l'autore, meritano attenzione. Tali principi si riducono ai tre seguenti.

Quello della *collegiabilità*, che è il mezzo più sicuro per prevenire le dittature, principio questo che trova precedenti nelle reggenze collettive di recente applicazione e che presenterebbe il vantaggio di democratizzare la vita e i costumi del paese anche nei suoi organi supremi.

Il secondo criterio è quello della *apoliticità*, che è connessa al terzo che l'autore chiama della *officialità* in quanto l'esercizio della funzione presidenziale non sarebbe se non un aspetto o una conseguenza dell'ufficio ricoperto da tali magistrati che in tal modo, inamovibili fino al raggiungimento del limite di età, sarebbero sottratti al gioco delle vicende politiche. E' certo, conclude l'autore, che tale soluzione presenta degli inconvenienti sia riguardo alla scelta di codesti magistrati, sia riguardo al persistere, in una carica così elevata, di persone, che potessero venire a trovarsi in disaccordo con l'opinione del paese o del parlamento. Ma l'esperienza di tali uomini e l'assenza di ulteriori ambizioni loro e soprattutto il principio della collegialità sarebbe un tale vantaggio da compensare ogni inconveniente.

Lo stesso autore (*Critica Sociale*, 1 giugno 1946) ritorna sulla proposta in esame affermando che le principali obiezioni da farsi sono due: quella di carenza di sensibilità politica dei componenti il supremo collegio e quella di un loro spirito conservatore.

Alla prima però si può rispondere che una sana apoliticità della presidenza non potrebbe significare, altro se non un geloso rispetto del diritto nel quale si assomma, perchè vegli la sovranità dello Stato. Alla seconda si risponde che se è vero che la mentalità dei giuristi è generalmente conservatrice, in quanto il diritto è per sua natura conservatore dell'ordine esistente, nella repubblica si tratterà di conservare l'ordine nuovo che l'Italia si saprà dare. Ma alla radice di queste obiezioni, sembra all'autore che si annidi una *forma mentis* misoneista, dato che, la soluzione proposta urta contro gli esempi generalmente applicati. Ma ciò non è una ragione per respingerla qualora questa nuova forma presidenziale sembri idonea al fine di una autorità sicura, imparziale e al riparo da pericoli dittatoriali.

P. Nuvoloni, (*Libertà*, Piacenza, 22 maggio 1946) afferma che è molto importante determinare precisamente i poteri del capo dello Stato. Ma prima di questo, osserva, si tratta di risolvere altri problemi preliminari, quali quelli riguardanti la elezione del presidente, la durata della carica e la rieleggibilità della stessa persona alla suprema carica dello Stato. Di questi il primo problema è il più importante; in merito ad esso sono pen-

sabili vari sistemi quali quello americano, (elezione diretta da parte di tutti i cittadini), quello francese, (elezione da parte del parlamento) e un terzo sistema che si propone di conciliare i due precedenti, (elezione da parte di una assemblea composta dal Parlamento e dai rappresentanti di altre categorie di cittadini particolarmente qualificati). Il sistema americano, se offre il vantaggio di attuare più integralmente il principio della sovranità popolare e di porre il presidente al di sopra dei partiti, presenta però il pericolo di avventure dittatoriali, pericolo che potrebbe essere attenuato attribuendo al potere legislativo un efficace controllo sulla attività del capo dello Stato. Il sistema francese eliminando questo pericolo può tuttavia cadere nell'eccesso opposto, rendendo il presidente schiavo della maggioranza parlamentare e riducendolo a una figura decorativa; inoltre, nel caso di adozione del sistema unilaterale, potrebbe presentare il pericolo di un regime assembleare.

Quanto al problema dei poteri e delle funzioni del capo dello Stato bisogna conciliare, afferma l'autore, le esigenze della stabilità con quelle di una sincera democrazia.

Occorre anzitutto chiarire i rapporti tra capo dello Stato e Parlamento precisando in quali misure il capo dello Stato potrà essere vincolato dalla volontà delle camere. Tra le attribuzioni del capo dello Stato una costante è quella della partecipazione della funzione legislativa, attraverso la sanzione della legge che può rappresentare o un obbligo o un atto discrezionale. Per evitare questi due casi limitati sono stati escogitati alcuni sistemi intermedi, quale quello di una seconda approvazione delle camere nel caso di rifiuto di sanzioni da parte del capo dello Stato e quale l'appello al popolo nel caso di dissenso dei due organi.

Un altro attributo del capo dello Stato è quello di affidargli l'incarico della formazione del governo. In questo campo il capo dello Stato può trovarsi vincolato alla persona designata dalla maggioranza parlamentare oppure potrà scegliere liberamente con altri criteri. Spetterà poi alla Costituente decidere se il capo dello Stato avrà il potere di sciogliere il parlamento o meno, e in caso affermativo, in quali ipotesi e con quali garanzie.

Ognuno di questi problemi, conclude l'autore, appare elemento essenziale di un delicatissimo ingranaggio, quello dello stato democratico, che ogni intervento intempestivo o incompetente può rompere o quantomeno inceppare.

Una volta risolta la questione istituzionale in senso repubblicano, scrive *Risorgimento Liberale*, (7 giugno 1946) si prospetta il problema costituzionale che comincia con la necessità di definire la posizione del capo dello Stato di fronte all'organo sovrano, cioè l'Assemblea rappresentativa, e che finisce con la necessità di ripartire equamente l'esercizio della sovranità del potere tra gli organi fondamentali del governo.

Questo problema si dispone contemporaneamente su due piani: uno politico, l'altro giuridico, che si intersecano continuamente impedendo una risoluzione definitiva. Il problema è fondamentale perchè riproduce in ter-

Rassegna dei libri

(continuazione dalla pagina precedente)

aggiornata e completa sulla materia del voto obbligatorio. Sotto questo profilo, quindi, è un libro che esce dalla categoria dei libri di occasione, e pur senza contenere considerazioni particolarmente nuove sull'argomento, tuttavia raccoglie ed espone con molta cura e con buona forma gli argomenti contrari e favorevoli al voto obbligatorio, sotto il profilo sociologico, giuridico e anche — limitatamente a certi aspetti — politico. L'autore conclude raccomandando il voto obbligatorio, come lo strumento più efficace contro l'astensionismo elettorale.

Da un esame comparativo delle legislazioni straniere deduce che ove esso è stato applicato ha dato sempre buoni risultati. Ove peraltro si osserva che tale esame è lungi dall'essere completo, e soprattutto non è stato inquadrato, nei casi in cui è stato fatto, nella situazione storica politica che ha originato il ricorso alla misura dell'obbligatorietà.

In materia è assai difficile, del resto, dire qualche cosa di nuovo, poichè tutti gli argomenti contrari e favorevoli sono ormai sviscerati da una letteratura veramente ingente. Il voto obbligatorio quindi oggi si raccomanda o meno unicamente in base a considerazioni di puro ordine politico.

mini di costituzione il problema del rapporto fra autorità e libertà.

Non è esatto affermare che in repubblica il capo dello Stato può godere della massima autorità, dato che esso trae origine dal popolo; dato che la temporaneità del potere non costituisce un vero ostacolo ad abusarne e d'altra parte, tutti i freni e i controlli escogitabili e nati con esso funzionano solo quando c'è qualcuno interessato a farlo funzionare.

Solo sul terreno della libertà, commenta il giornale, si potranno valutare in merito le intenzioni dei partiti, misurare gli equilibri tra le forze sociali che essi rappresentano.

REFERENDUM ED ELEZIONI ITALIANE NELLA STAMPA ESTERA

La stampa americana si è particolarmente interessata delle elezioni e del referendum italiano.

In un editoriale del *Chicago Times*, giornale dell'Illinois, è detto tra l'altro: «C'è stata un'epoca in cui gli uomini potevano scuotere il giogo della monarchia solo con una rivoluzione sanguinosa. Ora il popolo italiano ha trovato un nuovo sistema per mandar via un re dal suo trono. Esso ha votato contro il Re Umberto II, comportandosi con la massima cortesia verso di lui e dandogli anche la possibilità di votare.

Gran parte del mondo si sta rinnovando. L'esperimento italiano della creazione della Repubblica costituisce una tappa importante sulla via del progresso internazionale».

Il *Chicago Daily News*, in un articolo dal titolo: «L'Italia Repubblicana» dichiara: «Il popolo italiano, votando, si è liberato del suo re. Nelle stesse elezioni i comunisti hanno ottenuto meno voti di quanto si aspettassero e meno voti di quelli che molti dei loro oppositori pensavano che essi avrebbero avuto.

Appare quindi evidente che la campagna anti-monarchica in Italia non costituiva un programma esclusivamente comunista.

«L'avvenire economico e politico dell'Italia non è ancora chiaro, ma tanto nell'un campo che nell'altro, le prospettive attuali sembrano migliori di quanto si potesse pensare un anno fa.

«Tenuto conto di tutta la sua storia, l'unificazione dell'Italia è molto recente. La monarchia non costituiva un forte simbolo di unità nazionale e... le ragioni italiane, ognuna delle quali ha una civiltà che risale ad un passato di storia comunale e di altre forme di governo, potrebbero costituirsi in federazione. Il raggruppamento di queste regioni, con una notevole autonomia, sotto la repubblica, potrebbe risolversi in un felice sviluppo costituzionale».

Un editoriale del *Washington Post* osserva che la tradizione monarchica eserciterà una certa influenza sulla politica italiana per qualche anno ancora, e non si potrebbe escludere la possibilità di una restaurazione se non ci fosse il fatto che il principio monarchico, che è andato sempre perdendo terreno dalla Rivoluzione francese in poi, sembra avere ormai perduto definitivamente il suo potere nello spirito e nell'immaginazione dei popoli europei. Fatta eccezione per l'Inghilterra, dove il re è divenuto puramente il simbolo dello Stato, il principio legitimistico di un governo

a successione ereditario sopravvive soltanto nei paesi scandinavi e in Olanda. «Pertanto, la sconfitta della monarchia italiana assume un significato speciale se posta in relazione con la schiacciante vittoria del Partito Democratico Cristiano in Italia e la recente vittoria del Partito Repubblicano Popolare in Francia.

«Entrambi questi partiti sono fortemente influenzati nei loro programmi e nelle loro idee dalle dottrine politiche della Chiesa Cattolica Romana ed entrambi hanno ricevuto uno straordinario appoggio da parte dei cattolici dei rispettivi paesi.

«Nessuno dei due, tuttavia, può essere classificato fra i partiti reazionari o fra i partiti di destra. E questo sta a indicare che l'alleanza del XIX secolo fra il clericalismo e la monarchia, che era nata dagli eccessi della Rivoluzione Francese e contro la quale Lamennais, Montalembert, Lacordaire combatterono invano, è andata finalmente distrutta».

Il *New York Times* (14 giugno) in un editoriale dal titolo «Partenza di un re», scrive: «Dopo un regno durato un mese e un giorno, il Re Umberto II è partito per l'esilio. Egli si è trattenuto nel suo palazzo ancora per tre giorni dopo aver subito il destino di essere il primo re della storia detronizzato dal voto popolare, e pertanto ha contribuito a suscitare dei gravi turbulti a Roma, Napoli e in altre località». Forse sperava realmente che le accuse di illegalità nelle elezioni gli permettessero di conservare il trono; egli desiderava semplicemente riaffermare il suo diritto nel caso in cui le accuse risultassero fondate, come lascia intendere la sua protesta formale. Ma alla fine si è chinato alla volontà del popolo ed è partito. La sua partenza è stata il più grande servizio che egli abbia reso al suo paese ed elimina la pericolosa rivalità tra un governo repubblicano ed un ex monarca, rivalità che cominciava a dividere gli animi degli italiani e minacciava di dividere in due il paese.

Per *Tribune* (7 giugno) il problema istituzionale è diventato il problema in cui la nazione italiana è più ardentemente divisa. I repubblicani negano qualsiasi connessione tra l'Italia attuale e quella fascista e considerano Casa Savoia come il ricordo più infausto di quella infelice continuità. Per essi, per ricostruire l'Italia e ristabilire la sua rispettabilità, sia di fronte agli italiani che di fronte agli stranieri, è necessario un profondo e gigantesco rivolgimento non solo nel campo dell'organizzazione politica, ma soprattutto nell'apparato amministrativo e costituzionale del paese, nella burocrazia, nella diplomazia, nelle forze armate e nella distribuzione del reddito nazionale. «Per coloro che hanno invece votato per la monarchia, il re è apparso come l'ultima garanzia contro la perdita di qualsiasi piccolo privilegio che essi avevano potuto ottenere (o che si illudevano di possedere) durante gli anni fascisti».

La vittoria dei democristiani non meraviglia se si pensa che in Italia gran parte dei contadini, anche quelli molto poveri, sono proprietari e che l'aspirazione maggiore di coloro che sono senza terra è di comperare il loro piccolo campo. Per queste ragioni si può anche comprendere perché il partito democristiano è ancora più favorevole dei comunisti e dei socialisti ad una riforma agraria; «ma

la Destra si oppone ad una riforma agraria ancor più che alla Repubblica. Essa non voterà mai per un governo o per una Costituzione che porti alla soppressione del latifondo. I risultati delle elezioni dimostrano però che essa dispone solo dell'appoggio di una piccola minoranza del popolo italiano».

Non meno interessanti sono i commenti della stampa inglese e francese.

Secondo il *Manchester Guardian* (6 giugno) «le migliori tradizioni dell'Italia moderna sono le tradizioni repubblicane. La monarchia dei Savoia non ebbe alcuno sviluppo naturale. Quegli italiani che avevano sognato a lungo l'unità nazionale non avevano mai sognato che essa sarebbe avvenuta sotto l'egida di una dinastia proveniente dal Piemonte ed essi l'accettarono solo perché essa sembrò la via più facile per raggiungere il loro scopo». Il sogno di Mazzini si è così realizzato, ma solo a metà, in quanto l'altra sua metà — la distruzione del Papato — appare assai lontana, se si considerano i risultati delle elezioni che hanno dato la vittoria al partito democratico cristiano, partito forte e vigoroso, sinceramente democratico e basato sui più alti principi della civiltà occidentale. Ma difficilmente, anzi molto meno dell'M.R.P. in Francia, lo si potrebbe considerare un partito di sinistra; esso è esclusivamente un partito della Chiesa.

Secondo il quotidiano liberale, per realizzare in Italia il necessario programma di riforme ci vorrà un Governo forte, preferibilmente una coalizione tra i tre maggiori partiti; ma prima ancora di ciò, l'Assemblea Costituente dovrà decidere sulla forma della Costituzione, e si spera che in questo problema non verranno sprecati troppo tempo e troppa energia. Intanto si farà un atto di giustizia se il Governo britannico proporrà l'Italia come membro delle Nazioni Unite alla prossima riunione dell'Assemblea. «Le sue qualifiche sono, per lo meno, molto superiori a quelle dell'Albania. Le elezioni e il referendum forniscono un'eccellente possibilità per salvare l'Italia come una vera democrazia e come uno dei principali baluardi della nostra civiltà occidentale».

Le Monde (7 maggio) scrive, commentando i risultati del referendum, che l'abdicazione di Vittorio Emanuele III, «ha costituito evidentemente uno stimolo per la causa monarchica, ma non è bastata per cancellare i ricordi penosi dell'era mussoliniana, di cui il paese sopporta oggi le dure conseguenze, e per liberare la corona dalle responsabilità che essa condiderà, nella storia, con il duce. Bisogna dire anche che il sovrano in realtà non esercitava il potere da più di 20 anni e che, d'altra parte, dopo la liberazione d'Italia, ha vissuto, con una reggenza puramente nominale, sotto un regime repubblicano di fatto. ...Una cosa è certa, che l'Italia ha un grande bisogno di concordia interna, se vuole attuare in calma il suo riassetto e riprendere il suo posto sul piano internazionale».

Il compito di raggruppare le forze politiche per giungere alla formazione di un governo spetterà in primo luogo ai democristiani. Il fatto che essi formano già una base solida, come pure la grande personalità del loro capo, fanno sperare che l'Italia supererà senza intoppi questa tappa delicata della sua vita politica.

LIBRI PER LA COSTITUENTE

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone (editore Sansoni - Firenze, Roma). La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle Carte costituzionali ed alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di **Luigi R. LETTIERI** - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

IL SISTEMA ELETTORALE INGLESE, a cura di **Giacomo PERTICONE Jr.** - Vol. di pagg. 186 L. 125

Il sistema elettorale inglese costituisce uno degli esempi più tipici dell'attaccamento del popolo britannico alle sue tradizioni pubblicistiche e della capacità delle istituzioni, uscite da determinate situazioni storiche, ad affrontare le nuove esperienze e le nuove esigenze dei tempi. Il principio maggioritario, che sta ancora a base di questo sistema, ha resistito a tutte le critiche, appoggiandosi non tanto su ragioni teoriche, quanto sull'impegno dei vari partiti a considerare decisivo il titolo della semplice maggioranza per il governo del paese.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di **Giovanni SALEMI J.** - Vol. di pagg. 116 L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di **Costantino MORTATI** - Vol. di pagg. 92 L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE BELGA, a cura di **DANILO DE' COCCI** - Vol. di pagg. 185 L. 100

Il testo della legge elettorale belga, che qui si presenta integralmente tradotto, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica.

L'importanza che la storia costituzionale belga ha nel quadro dell'evoluzione del diritto pubblico moderno, trova anche conferma in questa legge elettorale, la cui struttura tipica ne fa un documento assai notevole nella pubblicistica contemporanea.

LA LEGGE ELETTORALE DELL'IRLANDA (Eire), a cura di **Gaspere AMBROSINI** - Vol. di pag. 167 L. 110

Il sistema elettorale dell'Irlanda indipendente costituisce un documento assai notevole e un'esperienza che giova presentare al lettore italiano nel testo, fedelmente tradotto, della legge, che ha fatto le sue prove, in situazioni storiche molto complesse. La delicatezza del congegno elettorale va messa nel debito rilievo, come fa l'autore nella chiara introduzione di questo volumetto.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESE, a cura di **Carlo LAVAGNA** - Vol. di pagine 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

IL SISTEMA ELETTORALE SOVIETICO, a cura di **Tommaso NAPOLITANO** - Vol. di pag. 161 L. 70

La legge elettorale dell'U.R.S.S. fa corpo con la Costituzione dello stato sovietico, che si pubblica anche in questa Collana.

Si è voluto dare, con una accurata traduzione di questi documenti, accompagnata da ampi studi introduttivi, una informazione sicura per un giudizio obiettivo su l'esperienza costituzionale e politica del grande popolo slavo.

LA COSTITUZIONE DELL'U.R.S.S., a cura di **Gaspere AMBROSINI** - Vol. di pagg. 138 L. 115

La Costituzione di Stalin del '36, con i successivi aggiornamenti, costituisce uno dei diritti più notevoli nella storia del diritto pubblico contemporaneo. Independentemente dal suo significato politico, qui si vuol mettere in rilievo i caratteri tecnico-giuridici della Costituzione comunista vigente, illustrati in questo volumetto.

Oggi che l'esperienza russa si allarga verso occidente, è opportuno far conoscere il documento fondamentale, in cui essa ha trovato la sua sistemazione.

LA COSTITUZIONE DI WEIMAR, a cura di **Costantino MORTATI** - Vol. di pagg. 158 L. 120

La Costituzione di Weimar rappresenta uno dei prodotti più maturi del diritto pubblico europeo, nella crisi del primo dopoguerra.

La fisionomia del nuovo Stato tedesco repubblicano si riassume nelle linee della democrazia costituzionale, che parve instaurata, dopo una terribile prova, coi caratteri della stabilità e della coerenza interna di tutti i rapporti di potere e di funzione.

Soffocata dalla dittatura nazista, la Costituzione di Weimar si può ancora oggi considerare un documento di alto rilievo scientifico e storico.

IL SISTEMA ELETTORALE DANESE, a cura di **Giorgio TUPINI** - Vol. di pagg. 152 L. 90

La legge elettorale danese viene commentata e tradotta in italiano per la prima volta.

Le elaborate modalità di applicazione del sistema proporzionale, la pluralità dei criteri adottati e la posizione fatta ai Partiti conferiscono alla legge qui pubblicata un non comune interesse scientifico e pratico.

I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE